

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 giugno 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2015, n. 3/R. Regolamento regionale recante: «Adeguamento del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica "Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20" e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica")». (15R00287)	Pag. 1	LEGGE REGIONALE 19 novembre 2014, n. 36. Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio). (15R00204) Pag. 5 LEGGE REGIONALE 27 novembre 2014, n. 37. III variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014. (15R00205)..... Pag. 7 LEGGE REGIONALE 27 novembre 2014, n. 38. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)). (15R00206)..... Pag. 11
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 5. Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015. (15R00245).....	Pag. 3	
REGIONE LIGURIA		
LEGGE REGIONALE 19 novembre 2014, n. 35. Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia). (15R00203) ..	Pag. 4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2015, n. 2. Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014. (15R00241)..... Pag. 12 LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 3. Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali. (15R00242) Pag. 15




REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 15 dicembre 2014, n. 28.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale» e successive modifiche. (15R00134)..... *Pag.* 50

REGOLAMENTO 15 dicembre 2014, n. 29.

Disposizioni di prima attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio di economato. (15R00135)..... *Pag.* 50



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2015, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Adeguamento del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica "Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20" e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica")».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;

Visti i regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15/R e 9 marzo 2015, n. 2/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21-1295 dell'8 aprile 2015

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Adeguamento del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica "Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20" e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica")».

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R è sostituita dalla seguente:

«*c)* domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro;».

2. Alla lettera *l)* del comma 1 dell'art. 2 del r.r. 15/R/2004 la parola: «mille» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del r.r. 15/R/2004

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 del r.r. 15/R/2004 è sostituita dalla seguente:

«*a)* acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile, le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano e l'utilizzo di acque aventi caratteristiche di potabilità nei casi in cui ciò sia imposto dalla normativa vigente o da un provvedimento di una pubblica autorità;».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del r.r. 15/R/2004

1. Il comma 1 dell'art. 4 del r.r. 15/R/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l'utilizzazione delle acque pubbliche è sottoposta al pagamento di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento, anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia.».

2. Al comma 4 dell'art. 4 del r.r. 15/R/2004 le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4-bis e 5».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 4 del r.r. 15/R/2004 è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso di riduzioni di portata realizzate mediante semplice sostituzione dei dispositivi mobili di prelievo, senza che ciò comporti variazioni alle opere di presa stabili, o conseguenti alla rinuncia ad una o più opere di presa, la variazione in diminuzione del canone decorre dall'annualità successiva alla data di effettuazione della relativa comunicazione all'autorità concedente.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 del r.r. 15/R/2004

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del r.r. 15/R/2004 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il concessionario utilizzi solo in parte, per fini diversi dal consumo umano, acque riservate al consumo umano o erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, è triplicata la sola quota di canone dovuta riferita alla frazione di acqua riservata al consumo umano o erogata mediante impianti di acquedotto, rapportata al quantitativo complessivamente concesso.».



Art. 5.

Sostituzione dell'art. 10 del r.r. 15/R/2004

1. L'art. 10 del r.r. 15/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Versamento del canone

1. La prima annualità del canone di concessione e del canone di attingimento o dei relativi aumenti sono versati entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.

2. Il canone di concessione e di attingimento sono dovuti per anno solare e sono versati, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. Per le concessioni e gli attingimenti rilasciati in corso d'anno o in scadenza, per i quali non sia stata presentata domanda di rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Per le domande di rinnovo presentate successivamente, i restanti ratei del canone annuale sono versati entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.

4. Ai fini di quanto disposto al comma 3, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero. Qualora l'importo complessivo dei ratei mensili di cui al comma 3 sia inferiore o uguale a 3,00 euro il relativo pagamento è effettuato in occasione del versamento del canone relativo all'annualità successiva.

5. La prima annualità del canone di concessione e di attingimento dovuta dall'utente che sottende altra derivazione è versata al netto di quanto già pagato o comunque dovuto dall'utente sotteso.

6. Il canone annuo di attingimento dovuto in relazione a una licenza di durata non superiore all'anno è versato in un'unica soluzione, con riferimento all'intero periodo di validità della licenza, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente, quantificando il medesimo sulla base degli importi unitari correnti alla data del rilascio del provvedimento.

7. Il versamento di importi di canone superiori a 1.000,00 euro riferiti a più annualità può essere effettuato, previa comunicazione alla direzione regionale competente, in due rate annuali di pari importo.

8. Il pagamento del canone è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte indicando gli estremi identificativi dell'obbligato, il codice utenza o il numero dell'avviso di pagamento o, in assenza di quest'ul-

timi, gli estremi del provvedimento di nuova concessione o della licenza di attingimento, l'anno di riferimento e la causale "Canone per uso di acqua pubblica".».

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 del r.r. 15/R/2004

1. Al comma 2 dell'art. 11 del r.r. 15/R/2004 le parole:

«corredato da bollettino di conto corrente postale premarcato,» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'art. 12 del r.r. 15/R/2004

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 del r.r. 15/R/2004 è inserito il seguente:

«1-bis. Fatto salvo il pagamento degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 14, è facoltà della direzione regionale competente differire l'avvio dell'attività di riscossione coattiva delle somme dovute nel caso in cui venga concordato con il concessionario un piano di rateizzazione della durata non superiore ad un anno.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 13 del r.r. 15/R/2004

1. L'art. 13 del r.r. 15/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza.


2. Il dirigente della direzione regionale competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia all'interessato.

3. Nel caso in cui il rimborso sia subordinato alla verifica da parte dell'autorità concedente della effettiva consistenza della derivazione, il termine di cui al comma 1 è sospeso sino all'acquisizione degli esiti di detta verifica.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 15 del r.r. 15/R/2004

1. Al comma 1 dell'art. 15 del r.r. 15/R/2004 le parole: «sulla base di un ruolo organizzato con le modalità di cui all'allegato C» sono soppresse.



Art. 10.

Sostituzione dell'art. 20 del r.r. 15/R/2004

1. L'art. 20 del r.r. 15/R/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

Utenze senza titolo

1. L'autorità concedente, all'atto dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 16, comma 2 della legge regionale n. 20/2002, determina gli elementi utili alla definizione dell'ammontare dei canoni non corrisposti e trasmette detti provvedimenti alla direzione regionale competente.

2. Nel caso di provvedimento che ordina la cessazione dell'utenza abusiva ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 20/2002, le somme dovute sono conteggiate a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dell'esercizio della derivazione se successiva e fino alla data dell'ordine di cessazione.

3. Nel caso di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere b), c) e d) della legge regionale n. 20/2002, l'autorità concedente determina gli elementi utili alla definizione:

a) delle somme dovute a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dell'esercizio della derivazione se successiva e fino alla data di adozione del provvedimento;

b) dell'importo del canone dovuto a decorrere da tale data fino al 31 dicembre dell'anno in corso;

c) del canone annuo dovuto.

4. Le somme da corrispondere a titolo di arretrato sono equiparate al canone di concessione e sono versate, unitamente alla prima annualità del canone, se dovuta, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.

5. I provvedimenti di cui all'art. 16, comma 2 della legge regionale n. 20/2002 sono trasmessi, ove necessario, all'Agenzia del demanio per la quantificazione e la riscossione delle somme dovute allo Stato sino al 31 dicembre 2000.»

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni del r.r. 15/R/2004:

- a) il comma 2 dell'art. 12;
- b) l'allegato B;
- c) l'allegato C.

Art. 12.

Dichiarazione di urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 8 aprile 2015

p. il Presidente
Il vice Presidente
ALDO RESCHIGNA

15R00287

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 5.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 26 marzo 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga esercizio provvisorio

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2015, stabilita dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 23 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015) sino al 31 marzo 2015, è prorogata al 30 aprile 2015 limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, come contenuti nel disegno di legge regionale n. 84 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-



2017), approvato dalla Giunta regionale in data 18 dicembre 2014 e come integrati dalle variazioni di bilancio approvate dalla Giunta regionale in data 2 e 9 marzo 2015.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d'ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell'incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, nonché i trasferimenti finanziari al Consiglio regionale e le somme iscritte sul fondo per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), ripartite prioritariamente tra le province, al fine di garantirne la continuità dell'esercizio. Non sono, altresì, soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti necessari a finanziare la spesa nei limiti di euro 12.000.000,00 riferita a prestazioni assistenziali erogate dalle aziende sanitarie di cui non è riconosciuto il finanziamento col fondo sanitario nazionale, nonché le spese relative ai capitoli 137950 e 186421 dell'UPB A12001 e al capitolo 140699 dell'UPB A20101 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste nel disegno di legge regionale n. 84 e nelle variazioni approvate dalla Giunta regionale in data 2 e 9 marzo 2015.

4. L'utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dalle variazioni di bilancio approvate dalla Giunta regionale in data 9 marzo 2015, concernenti l'autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2015

CHIAMPARINO

15R00245

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2014, n. 35.

Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)) e dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 20 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti))

1. L'art. 5 della l.r. 21/2014 è abrogato.

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale 13 marzo 2014, n. 5 (Modifiche di normative in materia di turismo, urbanistica ed edilizia))

1. L'art. 6 della l.r. 5/2014 è abrogato.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 novembre 2014

BURLANDO

(Omissis).

15R00203



LEGGE REGIONALE 19 novembre 2014, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 20 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1

(Testo unico in materia di commercio)

1. L'art. 18 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Procedimento per esercizi di vicinato). —

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'art. 15 di un esercizio di vicinato e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti alle procedure di cui alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi in cui non sia necessaria l'acquisizione di titoli urbanistici o edilizi, la domanda è presentata mediante SCIA, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, da presentare allo Sportello Unico del Comune competente per territorio, ed è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, attestanti:

a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;

b) la non necessità di acquisire titoli edilizi;

c) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso e la conformità dell'insediamento alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3;

d) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 20 della l.r. 1/2007

1. Al comma 6 dell'art. 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e la Provincia» sono soppresse.

2. Al comma 7 dell'art. 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, la Provincia» sono soppresse.

Art. 3.

Modifica all'art. 32 della l.r. 1/2007

1. Al comma 1-bis dell'art. 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «almeno una delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale, rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), del settore interessato all'evento», sono sostituite dalle seguenti: «le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria».

Art. 4.

Modifica all'art. 36 della l.r. 1/2007

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nel CNEL» sono sostituite dalle seguenti: «in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria».

Art. 5.

Modifica all'art. 36-bis della l.r. 1/2007

1. Al comma 2 dell'art. 36-bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nel CNEL» sono sostituite dalle seguenti: «in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria».

Art. 6.

Modifica all'art. 42 della l.r. 1/2007

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 42 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, dalla Provincia» sono soppresse.



Art. 7.

Modifica all'art. 43 della l.r. 1/2007

1. Al comma 1 dell'art. 43 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « o la Provincia » sono soppresse.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 54 della l.r. 1/2007

1. L'art. 54 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande). — 1. I comuni, nel Piano di cui all'art. 55, stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'art. 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3 può contenere indicazioni per i comuni limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'art. 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, relative:

a) alla localizzazione dei nuovi insediamenti e trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

b) alle modalità di tutela dei locali ed aree storici.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 55 della l.r. 1/2007

1. L'art. 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Funzioni amministrative dei comuni). — 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela di cui all'art. 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Negli altri casi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA, secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

2. I comuni adottano un Piano contenente i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura e di quelle relative al trasferimento di sede limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'art. 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3, attraverso forme di consultazione e di confronto con i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

3. I comuni adottano il Piano di cui al comma 2 entro il 30 giugno 2015. Trascorso detto termine, la Giunta regionale può sostituirsi, ai sensi dell'art. 8, anche mediante l'adozione di un Piano contenente criteri generali applicabili a tutti i comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei comuni del Piano di cui al comma 2.».

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 56 della l.r. 1/2007

1. L'art. 56 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 11.

Abrogazione dell'art. 57 della l.r. 1/2007

1. L'art. 57 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 12.

Abrogazione dell'art. 58 della l.r. 1/2007

1. L'art. 58 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 13.

Abrogazione dell'art. 59 della l.r. 1/2007

1. L'art. 59 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 14.

Abrogazione dell'art. 60 della l.r. 1/2007

1. L'art. 60 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 15.

Abrogazione dell'art. 61 della l.r. 1/2007

1. L'art. 61 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 62 della l.r. 1/2007

1. L'art. 62 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 62 (Esercizio di attività accessorie). — 1. Salvo i casi in cui siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, la SCIA o l'autorizzazione di cui all'art. 55, comma 1, abilitano all'installazione di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché all'installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza.».



Art. 17.

Modifica all'art. 105 della l.r. 1/2007

1. Il comma 3-bis dell'art. 105 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 18.

Modifica all'art. 113 della l.r. 1/2007

1. Al comma 2-bis dell'art. 113 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo».

Art. 19.

Modifiche all'art. 116 della l.r. 1/2007

1. Il comma 3 dell'art. 116 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 20.

Abrogazione dell'art. 116-bis della l.r. 1/2007

1. L'art. 116-bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 137 della l.r. 1/2007

1. L'art. 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 137 (Cessazione dell'attività). — 1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente Titolo è soggetta a comunicazione al Comune competente per territorio da effettuarsi entro trenta giorni dalla cessazione stessa.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 142 della l.r. 1/2007

1. L'art. 142 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 142 (Decadenza e sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande). — 1. La decadenza e le sanzioni amministrative relative all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinate dall'art. 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 145 della l.r. 1/2007

1. Nella rubrica dell'art. 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, per la somministrazione di alimenti e bevande» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o per la somministrazione di alimenti e bevande» sono soppresse.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o per la somministrazione di alimenti e bevande» sono soppresse.

Art. 24.

Disposizioni finali

1. Nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui alla l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 25.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 novembre 2014

BURLANDO

(*Omissis*).

15R00204

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2014, n. 37.

III variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 28 novembre 2014*)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014 sono apportate variazioni in aumento per euro 19.739.898,39 in termini di competenza e in aumento per euro 52.385.493,35 in termini di cassa.



U.P.B. 10.101	Fondo per le politiche sociali	l.r. 19/1994 l.r. 12/2006 l.r. 15/2013	U.P.B. 13.105	Spese per l'incremento delle colture	l.r. 42/2001 l.r. 39/2006
U.P.B. 10.102	Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza	l.r. 30/2007 l.r. 6/2009	U.P.B. 13.107	Spese per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura	l.r. 36/1999 l.r. 22/2004 l.r. 6/2005 l.r. 37/2007
U.P.B. 10.105	Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale	l.r. 15/1992 l.r. 11/2006 l.r. 47/2009 l.r. 42/2012	U.P.B. 13.112	Spese di funzionamento delle Comunità Montane	l.r. 7/2011
U.P.B. 10.106	Fondo per la non autosufficienza	l.r. 12/2006	U.P.B. 13.203	Interventi per lo sviluppo della zootecnia	l.r. 36/2000
U.P.B. 10.205	Interventi a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale	l.r. 5/2006 l.r. 47/2008	U.P.B. 13.205	Interventi per l'incremento delle colture	l.r. 18/2007
U.P.B. 10.207	Interventi a favore di enti no-profit operanti a favore dei minori	l.r. 6/2009	U.P.B. 13.212	Investimenti a favore dell'economia montana	l.r. 33/1997 l.r. 24/2008
U.P.B. 11.101	Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio	l.r. 15/2006 l.r. 43/2013	U.P.B. 14.104	Azioni per lo sviluppo del settore pesca e acquacoltura marittima	l.r. 23/1996 l.r. 50/2009
U.P.B. 11.102	Spese per il diritto allo studio universitario	l.r. 15/2006 l.r. 43/2013	U.P.B. 14.201	Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese	l.r. 1/2010 l.r. 27/2014
U.P.B. 11.103	Spese per le attività di istruzione e formazione professionale	l.r. 52/1993 l.r. 18/2009 l.r. 43/2013	U.P.B. 15.101	Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori	l.r. 8/2000 l.r. 28/2007 l.r. 6/2012
U.P.B. 11.104	Spese per la promozione dell'occupazione	l.r. 21/2003 l.r. 30/2008 l.r. 43/2013	U.P.B. 15.102	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 32/2007
U.P.B. 11.105	Interventi a favore di immigrati	l.r. 7/2007	U.P.B. 15.202	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 3/2008
U.P.B. 11.202	Interventi per il diritto allo studio universitario	l.r. 4/2002	U.P.B. 16.101	Interventi a tutela dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 12.101	Spese per la promozione della cultura	l.r. 15/1991 l.r. 33/2006 l.r. 34/2006	U.P.B. 16.201	Politiche di sviluppo dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 12.103	Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero	l.r. 19/2001 l.r. 22/2001 l.r. 40/2009 l.r. 16/2013	U.P.B. 17.101	Interventi promozionali per il turismo	l.r. 28/2006
U.P.B. 12.104	Spese per la promozione di attività cinematografiche	l.r. 10/2006	U.P.B. 18.102	Spesa di funzionamento	l.r. 27/2002
U.P.B. 12.106	Iniziative per eventi culturali	l.r. 10/2006	U.P.B. 18.104	Spesa per il sistema informativo regionale	l.r. 42/2006 l.r. 1/2007 l.r. 2/2007
U.P.B. 12.201	Interventi per la promozione della cultura	l.r. 10/2006	U.P.B. 18.106	Spese per interessi nelle rate di ammortamento mutui e altre forme di indebitamento	l.r. 15/2002
U.P.B. 12.202	Interventi per il potenziamento delle strutture culturali	l.r. 13/1994	U.P.B. 18.114	Gestione liquidatoria aziende di promozione turistica	l.r. 28/2006
U.P.B. 13.103	Spese per lo sviluppo della zootecnia	l.r. 36/2000	U.P.B. 18.108	Fondo perenti di parte corrente	l.r. 15/2002
			U.P.B. 18.110	Spese compensative dell'entrata	l.r. 29/1994 l.r. 5/2004
			U.P.B. 18.204	Spesa per il sistema informativo regionale	l.r. 42/2006
			U.P.B. 18.208	Fondo perenti di conto capitale	l.r. 15/2002».



Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 42/2013

1. L'art. 6 della l.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario 2014 e del saldo finanziario negativo 2008 e 2009 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo*). — 1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2014 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) del disavanzo finanziario dell'anno 2014 nell'importo di euro 24.800.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)) e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 14.705.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della l.r. 52/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 35.680.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte III.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,50 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2014, 2015 e 2016 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2014/2016 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.

5. Per gli anni successivi al 2014 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 31 ottobre 2014, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014 ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni

1. L'art. 5 della l.r. 29/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Dimostrazione ed utilizzo del saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2013*). — 1. Il saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2013, determinato nell'importo di euro 275.390.870,13, è la risultante delle seguenti componenti:

a) componenti positive:

con vincolo di destinazione statale euro 123.908.886,08;

con vincolo di destinazione a programmi comunitari euro 692.241,33;

ulteriore componente positiva euro 150.789.742,72;


b) componente negativa derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati a pareggio degli esercizi 2008 e 2009 (a dedurre);

componente negativa euro 50.389.402,12;

saldo provvisorio contabile euro 225.001.468,01.

2. Il saldo finanziario provvisorio di euro 275.390.870,13 sostituisce il saldo finanziario presunto ed è destinato come segue:

a) per euro 4.402,12 a riduzione componente negativa derivante dalla mancata contrazione del mutuo autorizzato a pareggio degli esercizi 2008 e 2009 già prevista nell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni;



b) per euro 123.801.143,95, ai sensi dell'art. 44, comma 3, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, per la reiscrizione delle somme relative ad economie della gestione 2013 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione;

c) per euro 799.983,46 ai sensi dell'art. 45, comma 5, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, per la reiscrizione di somme relative alla cancellazione di residui dichiarati perenti di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione;

d) per euro 1.500.000,00 ai sensi dell'art. 29 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni;

e) per euro 149.285.340,60, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B.	IMPORTO
9.103	2.357.905,88
9.106	2.810.000,00
9.109	50.000,00
9.201	2.100,00
9.206	30.000,00
17.201	5.596,31
18.105	124.738,41
18.108	6.900.000,00
18.110	4.005.000,00
18.208	133.000.000,00».

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 novembre 2014

BURLANDO

(*Omissis*).

15R00205

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2014, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)).

(*Publicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 28 novembre 2014*)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 20-bis della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Misure di compensazione per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*). — 1. Nelle more dell'aggiornamento dei canoni di locazione di cui alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 27 (Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è istituito per l'anno 2014 un fondo destinato a compensare le A.R.T.E. della mancanza di remunerabilità o dei minori introiti derivanti dall'incidenza dei canoni dei nuclei familiari assegnatari inseriti nella fascia a) di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 27/1996 e successive modificazioni e integrazioni ed alla parziale copertura dei costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sostenuti dalle stesse.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di assegnazione della misura di compensazione di cui al comma 1.».



Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, esercizio 2014:

- Riduzione di 2.000.000,00 euro dall'U.P.B. 18.108 «Fondo Perenti di parte corrente» e contestuale aumento del medesimo importo all'U.P.B. 7.105 «Edilizia Residenziale a favore di privati».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 novembre 2014

Il Presidente: CLAUDIO BURLANDO

(*Omissis*).

15R00206

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2015, n. 2.

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2015*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITA'

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge si inserisce nell'azione di contenimento della spesa pubblica riferita ai costi della rappresentanza politica regionale esercitata sia in forma individuale, sia in forma collettiva e organica. In partico-

lare, la presente legge detta disposizioni per un'ulteriore riduzione dei costi della politica mediante una pluralità d'interventi, permanenti e temporanei riconducibili ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; contiene ulteriori modifiche in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato, agli aventi diritto e agli assessori regionali cessati dalla carica, nonché disposizioni di modifica di altre normative regionali in materia di trattamento giuridico ed economico dei consiglieri.

Art. 2.

Assegno vitalizio

1. In analogia a quanto previsto dai regolamenti parlamentari vigenti, l'assegno vitalizio previsto e disciplinato dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli assessori regionali cessati dalla carica che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età e abbiano corrisposto i contributi previsti per un periodo di almeno cinque anni.

2. La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta del consigliere regionale o dell'assessore regionale che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del 2,5 per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantacinquesimo anno d'età.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai consiglieri regionali e agli assessori regionali cui l'assegno vitalizio sia già corrisposto, anche qualora la relativa erogazione sia sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 38/1995 e dall'articolo 8 della legge regionale 13/2003.

Art. 3.

Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2018, l'assegno vitalizio e la sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sono ridotti nel loro ammontare mensile lordo secondo le percentuali progressive di cui all'allegata tabella A, ovvero di cui all'allegata tabella B, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale. A seguito della riduzione prevista dal presente comma l'importo dell'assegno vitalizio e della sua quota non può essere comunque inferiore a 1.500 euro mensili lordi.



2. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, entro quindici giorni dall'entrata in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, è tenuto a darne comunicazione formale ai competenti uffici ai fini della riduzione prevista al comma 1, nonché dei conseguenti ed eventuali conguagli.

3. Le riduzioni previste al comma 1 non trovano applicazione qualora l'importo dell'assegno e della sua quota, erogati ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sia pari o inferiore a 1.500 euro mensili lordi.

4. Nel caso in cui l'assegno vitalizio venga corrisposto sia in relazione al mandato di consigliere regionale che in relazione alla carica di assessore regionale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione all'importo risultante dalla somma dei due assegni, determinato secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2003.

Art. 4.

Esercizio dell'opzione

1. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, nel caso assuma una delle cariche di seguito indicate, è tenuto a optare tra l'assegno vitalizio in erogazione e qualsivoglia emolumento previsto per la carica:

a) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata a organi regionali;

b) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale la Regione e gli enti regionali, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, anche indiretta, concorra per un importo superiore al venti per cento;

c) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di enti o istituti privati per cui la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 200.000 euro.

2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro quindici giorni dalla nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina e, comunque, prima dell'assunzione della relativa carica, mediante comunicazione formale ai competenti uffici.

3. Qualora, entro il termine previsto al comma 2, il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota non effettui la comunicazione prevista, ovvero comunichi di non optare per l'erogazione dell'assegno vitalizio, l'erogazione dell'assegno è sospesa per tutta la durata della carica.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, sospeso ai sensi del comma 3, è ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione dalla carica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso la carica venga assunta a titolo gratuito, fermo restando l'obbligo di formale comunicazione entro i termini previsti al comma 2.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1995, N. 38

Art. 5.

Modifiche agli articoli 14, 16 e 17 della legge regionale 38/1995

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 38/1995, dopo le parole «o ad altro Consiglio regionale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «o il convivente "more uxorio" che abbia i requisiti di impegno e di stabilità indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale» sono soppresse;

b) la lettera c) è abrogata.

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «o del convivente "more uxorio"» sono soppresse;

b) le parole «tra i figli in parti uguali» sono sostituite dalle seguenti: «in parti uguali tra i figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16»;

c) dopo le parole «tra gli altri figli» sono aggiunte le seguenti: «aventi i requisiti previsti all'articolo 16».

Capo III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2003, N. 13

Art. 6.

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 13/2003

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2003, dopo le parole «assessore di un'altra Regione», sono aggiunte le seguenti: «o componente del Governo nazionale».


Capo IV

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2014, N. 3

Art. 7.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 3/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole «all'emanazione di nuove norme che ridefiniscano le modalità di determinazione dell'ammontare mensile dell'assegno vitalizio» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2018».



*Capo V*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
29 DICEMBRE 2011, N. 18

Art. 8.

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 18/2011

1. All'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel primo periodo del comma 6, dopo le parole «e della sua quota», sono aggiunte le seguenti: «senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi»;
- b) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;
- c) al comma 6 quater le parole «centottanta giorni decorrenti» sono sostituite dalle seguenti: «dieci mesi».

*Capo VI*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
23 APRILE 1981, N. 21

Art. 9.

Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 21/1981

1. Al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), dopo le parole «tra loro cumulabili» sono aggiunte le seguenti: «, ai consiglieri regionali con più incarichi compete l'indennità aggiuntiva di importo maggiore».

2. All'articolo 4 della legge regionale 21/1981 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole «chilometri trecento» sono aggiunte le seguenti: «; per il consigliere candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, è stabilito il chilometraggio relativo alla circoscrizione elettorale di appartenenza»;

b) al comma 5 bis le parole «di malattia o» e le parole «da malattia o» sono soppresse.

*Capo VII*MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE
9 SETTEMBRE 1964, N. 2

Art. 10.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/1964

1. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), le parole «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma».

*Capo VIII*ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 7 TER DELLA
LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1980, N. 52

Art. 11.

Abrogazione dell'articolo 7 ter della legge regionale 52/1980

1. L'articolo 7 ter della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 44/1996, è abrogato.

Capo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Norma transitoria in materia di assegno vitalizio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla medesima data prevista al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 38/1995, e di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 13/2003.

Art. 13.

Norma transitoria in materia di riduzione temporanea dell'assegno vitalizio

1. In sede di prima applicazione, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia già in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Norma transitoria in materia di esercizio dell'opzione

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il titolare dell'assegno vitalizio e della sua quota abbia già assunto una delle cariche previste al comma 1, l'opzione ivi prevista deve essere esercitata entro centoventi giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione prevista al comma 3 da parte del titolare dello stesso ovvero, in caso di mancata comunicazione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la scadenza del termine previsto dal presente articolo.



Art. 15.

Norma transitoria in materia di restituzione dei contributi pro vitalizio

1. Il termine di dieci mesi previsto al comma 6 quater dell'articolo 17 della legge regionale 18/2011, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), si applica alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6 bis e 6 ter del medesimo articolo 17 della legge regionale 18/2011 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 febbraio 2014

SERRACCHIANI

Tabella A (riferita all'articolo 3, comma 1)
Percentuali progressive di riduzione

Importo mensile lordo assegno vitalizio/quota	Aliquota di riduzione
Da 0,00 sino a 2.000,00 euro	6%
Da 2.000,01 e sino a 4.000,00 euro	9%
Da 4.000,01 e sino a 6.000,00 euro	12%
Oltre 6.000,00 euro	15%

Tabella B (riferita all'articolo 3, comma 1)
Percentuali progressive di riduzione

Importo mensile lordo assegno vitalizio/quota	Aliquota di riduzione
Da 0,00 sino a 2.000,00 euro	9%
Da 2.000,01 e sino a 4.000,00 euro	13,5%
Da 4.000,01 e sino a 6.000,00 euro	18%
Oltre 6.000,00 euro	22,5%

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

(*Omissis*).

15R00241

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 3.

Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 8 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 25 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I - OGGETTO E FINALITÀ

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 definizioni

Titolo II - MISURE PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI

Capo I - MISURE PER L'ATTRATTIVITÀ

Art. 3 Agenzia investimenti FVG

Art. 4 portale del marketing territoriale

Art. 5 semplificazione delle procedure insediative

Art. 6 contratti regionali di insediamento

Art. 7 riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione Friuli-Venezia Giulia

Capo II - AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

Art. 8 Aree produttive ecologicamente attrezzate

III - SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 principi e finalità

Art. 10 catalogo degli incentivi

Art. 11 rispetto della normativa europea e norme di attuazione

Art. 12 premialità

Art. 13 coordinamento del sistema a favore delle imprese

Art. 14 tecnologie abilitanti

Art. 15 cluster

Capo II - MISURE DI SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE


Art. 16 misure di sostegno per lo sviluppo delle imprese

Art. 17 misure per il supporto manageriale delle PMI

Capo III - MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA

Art. 18 programmazione europea 2014-2020

Art. 19 riduzione dell'aliquota Irap a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo



Art. 20 sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione

Art. 21 sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione

Art. 22 ricerca e sviluppo

Art. 23 sostegno alle start-up innovative

Art. 24 sostegno per servizi di coworking e promozione dei Fab-lab

Art. 25 concorso di idee

Art. 26 supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo

Art. 27 Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività produttive

Capo IV - MISURE PER IL SOSTEGNO PER L'ACCESSO AL CREDITO

Art. 28 sostegno al credito per il rilancio della produzione

Capo V - MISURE DI INTERVENTO PER AFFRONTARE LA CRISI

Art. 29 misure di intervento per affrontare la crisi

Art. 30 supporto alle imprese in difficoltà

Art. 31 supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi

Art. 32 misure di supporto al settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva

Art. 33 area di crisi complessa di Trieste

Capo VI - MISURE DI CONTRASTO ALLE DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE

Art. 34 misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive

Titolo IV - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE SUI VINCOLI

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35 finalità

Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLI, VARIAZIONI SOGGETTIVE DEI BENEFICIARI DI INCENTIVI E PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 36 modifica all'art. 32 della legge regionale n. 7/2000

Art. 37 inserimento degli articoli 32-bis e 32-ter nella legge regionale n. 7/2000

Art. 38 sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 7/2000

Art. 39 modifica all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000

Art. 40 sostituzione dell'art. 52 della legge regionale n. 7/2000

Art. 41 modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 7/2000

Art. 42 inserimento dell'art. 57-bis nella legge regionale n. 7/2000

Capo III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE n. 12/2002

Art. 43 modifica all'art. 23-bis della legge regionale n. 12/2002

Art. 44 modifica all'art. 26 della legge regionale n. 12/2002

Art. 45 modifica all'art. 28 della legge regionale n. 12/2002

Art. 46 modifica all'art. 37 della legge regionale n. 12/2002

Art. 47 modifica all'art. 41 della legge regionale n. 12/2002

Art. 48 modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 12/2002

Art. 49 sostituzione dell'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002

Art. 50 abrogazione dell'art. 53-ter della legge regionale n. 12/2002

Capo IV - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 26/2005

Art. 51 modifica all'art. 15 della legge regionale n. 26/2005

Capo V - ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 52 interventi urbanistici ed edilizi

Art. 53 modifica all'art. 11 della legge regionale 27/2014

Titolo V - MISURE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Capo I - DISTRETTI INDUSTRIALI E FILIERE PRODUTTIVE

Art. 54 distretti industriali

Art. 55 Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali

Art. 56 filiere produttive

Art. 57 attività di monitoraggio

Art. 58 politiche di sostegno allo sviluppo delle filiere

Art. 59 abrogazioni

Art. 60 norma transitoria

Capo II - RIORDINO DEI CONSORZI

Art. 61 oggetto e finalità

Art. 62 Consorzi di sviluppo economico locale

Art. 63 operazioni di riordino

Art. 64 fini istituzionali

Art. 65 Piani territoriali infraregionali

Art. 66 riacquisto

Art. 67 statuto

Art. 68 Organi dei consorzi

Art. 69 Presidente

Art. 70 consiglio di amministrazione

Art. 71 proroga delle funzioni

Art. 72 Comitato di consultazione

Art. 73 Assemblea consortile

Art. 74 organismo di vigilanza

Art. 75 Revisori

Art. 76 Direttore



Art. 77 commissariamento dei consorzi
 Art. 78 fondo di dotazione e mezzi finanziari
 Art. 79 bilancio
 Art. 80 piano industriale
 Art. 81 accordo di programma
 Art. 82 vigilanza
 Art. 83 altre disposizioni
 Art. 84 contributi alle PMI
 Art. 85 trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche
 Art. 86 contributi ai consorzi per infrastrutture locali
 Art. 87 contributi ai consorzi per le operazioni di riordino Capo III - ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE
 Art. 88 Ente Zona Industriale di Trieste
 Art. 89 modifica all'art. 1 della legge regionale n. 25/2002
 Art. 90 modifica all'art. 2 della legge regionale n. 25/2002
 Art. 91 sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 25/2002
 Art. 92 sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2002
 Art. 93 modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 25/2002
 Art. 94 modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 25/2002
 Art. 95 modifica alla legge regionale n. 25/2002
 Art. 96 abrogazione dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2002
 Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 Capo I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 Art. 97 delega di funzioni
 Art. 98 norme transitorie e finali
 Art. 99 clausola valutativa
 Art. 100 norme finanziarie
 Art. 101 entrata in vigore

TITOLO I OGGETTO E FINALITÀ

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 4, primo comma, punto 6, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e nel rispetto della Costituzione

e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, con la presente legge riforma gli strumenti di politica economica con l'obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio per favorire:

- a) nuovi investimenti;
- b) lo sviluppo del sistema produttivo;
- c) la crescita economica;
- d) la tutela e la crescita dell'occupazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a) sostiene l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile e la limitazione del consumo del suolo, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva;
- b) introduce nuovi strumenti di promozione per nuovi investimenti;
- c) sostiene lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e tutelare l'occupazione;
- d) attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese;
- e) sostiene le specializzazioni produttive.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:

a) aiuti «de minimis»: incentivi concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato disciplinante gli aiuti «de minimis»;


b) agglomerati industriali: agglomerati industriali di interesse regionale, individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli-Venezia Giulia;

c) avvio del processo di fusione: pubblicazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile;

d) conclusione del processo di riordino: approvazione dello statuto del consorzio di sviluppo economico locale;

e) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

f) servizi primari: servizi indispensabili a garantire l'attività delle imprese insediate quali accessibilità, viabilità di accesso e di transito stradale, allontanamento delle acque meteoriche, approvvigionamento idrico per uso potabile e industriale, convogliamento delle acque reflue, verde pubblico, pubblica illuminazione e segnaletica;



g) servizi secondari: servizi per migliorare la qualità del lavoro, la connettività e l'innovazione, per sostenere i livelli occupazionali e l'offerta economica regionale; tra tali servizi rientrano in particolare: i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga per la riduzione del divario digitale e per la trasmissione dei dati, i servizi postali, la cartellonistica, gli asili nido aziendali, i servizi di ristorazione, la realizzazione e gestione di strutture di ospitalità e centri congressi, la logistica integrata, la razionalizzazione del sistema dei trasporti anche ferroviari e la mobilità sostenibile, i servizi di formazione delle risorse umane in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e gli enti di formazione, i servizi di video sorveglianza e i servizi di controllo telematico dell'efficienza energetica;

h) servizi ambientali: servizi diretti alla tutela delle risorse quali la progettazione ecosostenibile di edifici e di spazi comuni, i trasporti interni, la gestione ambientale integrata di aree con attenzione al ciclo dell'acqua, la depurazione delle acque reflue, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti, la gestione energetica, il trattamento dei rifiuti liquidi e dei fanghi, lo sgombero della neve, le reti di monitoraggio degli inquinanti e i servizi antincendio;

i) tecnologie abilitanti: tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati;

j) cluster: sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale;

k) filiere produttive: filiere produttive, anche trasversali a più tecnologie, canali distributivi e prodotti, afferenti a settori di specializzazione, e consistenti nell'insieme articolato di imprese operanti nelle principali attività, tecnologie e risorse che concorrono alla ideazione, progettazione, creazione, trasformazione, produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di prodotti finiti;

l) strategia di specializzazione intelligente: la strategia di innovazione regionale che definisce le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi;

m) aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA): aree ecologicamente attrezzate destinate all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente e caratterizzate da forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi;

n) governance locale interattiva: corrisponde all'attivazione di modalità di soluzione dei problemi di coordinamento tra gli agenti istituzionali ed economici di un sistema locale e al governo di un network di coordinamento e di cooperazione finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi che può anche essere inteso come una rete di relazioni e comunicazioni sociali interattive in funzione del raggiungimento e della stessa definizione di obiettivi socioeconomici di sviluppo del territorio.

TITOLO II

MISURE PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI

Capo I

MISURE PER L'ATTRATTIVITÀ

Art. 3.

Agenzia investimenti FVG

1. È istituita, nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, l'Agenzia per gli investimenti nel Friuli-Venezia Giulia «Agenzia Investimenti FVG», di seguito Agenzia, senza che ne derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. La Regione, tramite l'Agenzia, anche in collaborazione con la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. e Finest S.p.A., con gli enti del sistema regionale, nonché con le Unioni territoriali intercomunali, i Consorzi di sviluppo economico locale di cui all'art. 62, l'Ente Zona Industriale di Trieste, (in seguito EZIT), di cui alla legge regionale 1° ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), i parchi scientifici e tecnologici, il sistema camerale, gli incubatori d'impresa e gli altri organismi di sviluppo locale, attua politiche a sostegno dell'attrattività del territorio, dell'imprenditoria regionale e promuove le condizioni localizzative con la finalità di attrarre investimenti nazionali e internazionali per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali.

3. La Regione favorisce e promuove, anche tramite l'Agenzia, lo sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i soggetti istituzionali ed economici interessati, in particolare nelle attività di preparazione e progettazione di singole iniziative e portafogli di progetti per le finalità di cui al comma 2, attraverso diverse forme e meccanismi operativi di comunicazione e coordinamento quali conferenze, comitati, tavoli tecnici, gruppi di lavoro tematici.

4. Per le finalità di cui al comma 2 l'amministrazione regionale, tenuto conto dei settori strategici per il tessuto economico regionale individuati dalla Giunta regionale, adotta il Programma di marketing territoriale volto a promuovere l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali tramite:

- a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri;
- b) la promozione dell'immagine della Regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento, anche tramite il portale di cui all'art. 4;
- c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale e alla formazione;
- d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali dismesse ai fini della promozione al loro riutilizzo.



5. L'Agenzia predispone e dà attuazione al Programma di marketing territoriale di cui al comma 4 e a tal fine può avvalersi anche di esperti esterni all'amministrazione regionale e della collaborazione dei consorzi di cui al capo II del titolo V.

6. Per le finalità di cui al presente articolo l'amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 19, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), a stipulare una convenzione con le partecipate strategiche Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A, Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia e Finest S.p.A.

7. In relazione alle imprese che a seguito della promozione unitaria dell'offerta localizzativa nella Regione intendono insediare nuove attività, i consorzi di cui all'art. 62 l'EZIT e le Unioni territoriali intercomunali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano assieme all'Agenzia l'informazione specifica ai singoli investitori sulle procedure di insediamento.

Art. 4.

Portale del marketing territoriale

1. La Regione promuove il sistema produttivo regionale e le proposte localizzative maggiormente attrattive, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio, dei settori che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali e a titolo di contributo e delle informazioni relative alla manodopera in termini di potenziale domanda e offerta sul territorio, privilegiando lo sviluppo del portale del marketing territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 82, della legge regionale dell'11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione si avvale della società Insiel S.p.A.

3. Con regolamento sono disciplinati le modalità e i criteri per lo sviluppo del portale del marketing territoriale garantendo l'accessibilità e la fruibilità del portale secondo i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), nonché i rapporti tra i soggetti che concorrono allo sviluppo dello stesso.

Art. 5.

Semplificazione delle procedure insediative

1. La Regione, anche avvalendosi del gruppo tecnico regionale di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), promuove accordi con le Pubbliche Amministrazioni competenti, al fine di semplificare le procedure e le formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle attività produttive e di prestazione di servizi prioritariamente negli agglomerati industriali.

2. Gli accordi di cui al comma 1 riguardano, in particolare, i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle attività produttive e di prestazione di servizi.

3. L'amministrazione regionale monitora gli accordi aventi le migliori ricadute in termini di effettiva riduzione dei tempi e dei costi al fine di disporre la replicabilità e l'ampliamento.

4. Nelle more di una più organica revisione della legge regionale n. 3/2001, anche in deroga alla disciplina procedimentale di cui al capo III della legge stessa e alle altre specifiche discipline regionali di settore, gli accordi di cui al comma 1 prevedono che le procedure autorizzative sono coordinate dallo sportello unico per le attività produttive e gestite dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento che utilizzano un protocollo preferenziale e che i controlli successivi alla realizzazione dell'impianto o all'avvio delle attività produttive e di prestazione di servizi sono coordinati nell'ottica dell'unitarietà e della non duplicazione, in conformità a quanto sancito dalle Linee guida di cui all'art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 6.

Contratti regionali di insediamento

1. La Regione promuove la stipula di contratti regionali di insediamento negli agglomerati industriali, di seguito contratti, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.

2. Gli interventi oggetto dei contratti si caratterizzano per:

- a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
- b) l'elevato positivo impatto occupazionale;
- c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
- d) l'innovazione tecnologica;
- e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
- f) la sottoscrizione di impegni ambientali e sociali;
- g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

3. Nell'ambito dei contratti può essere prevista la concessione di incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti, oltre all'incentivo previsto dall'art. 84.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3 e per la stipula dei contratti.



Art. 7.

Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione Friuli-Venezia Giulia

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1° gennaio 2015, i soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, e di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, ridotta dell'1 per cento.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.

3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti «de minimis» di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,

oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo,

oppure

c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Capo II

AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

Art. 8.

Aree produttive ecologicamente attrezzate

1. Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione, in attuazione dell'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali e delle aree distrettuali di cui all'art. 54 in APEA.

2. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.

3. Le APEA sono dotate di un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e sono caratterizzate da infrastrutture e servizi gestiti in modo unitario e integrato, idonei a garantire:

a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

b) la tutela della salute e della sicurezza;

c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi compresi la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica;

d) le modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna;

e) la replicabilità degli accordi di cui all'art. 5, comma 3.

4. Al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA attraverso la promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva un regolamento per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, con particolare riguardo:

a) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali;

b) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;

c) alla qualificazione e riqualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente per quanto attiene, in modo specifico, al mantenimento e al miglioramento della qualità dell'aria, alla minimizzazione degli impatti acustici, alla riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, alla gestione delle acque superficiali e sotterranee, alla gestione dei rifiuti, al contenimento del consumo del suolo, al controllo delle emissioni inquinanti, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;

d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;

e) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.



5. Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1998, gli impianti produttivi localizzati nelle APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.

6. Gli agglomerati industriali di competenza dei consorzi e dell'EZIT costituiscono aree industriali ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1998 e possono costituire aree produttive ecologicamente attrezzate.

TITOLO III

SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Principi e finalità

1. La Regione sostiene la competitività e lo sviluppo delle imprese, in particolare del settore manifatturiero, coerentemente con le priorità di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previste dalla Comunicazione della Commissione europea «Europa 2020» del 3 marzo 2010, attuando, altresì, i principi sanciti dallo Small Business Act per l'Europa (SBA), di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394, del 25 giugno 2008, e del suo riesame di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2011) 78, del 23 febbraio 2011, e promuovendo il recepimento dei principi della responsabilità sociale d'impresa da parte delle imprese regionali.

2. Al fine di migliorare l'attrattività del territorio regionale la Regione, tenuto conto dei principi di cui al comma 1, favorisce un sistema di incentivi coordinato, di semplice accesso e conoscibilità, fondato sui seguenti elementi: concentrazione delle risorse, selezione dei progetti migliori, possibilità di ricadute economiche, sociali e ambientali positive, semplificazione nelle forme di gestione degli incentivi, informatizzazione dei procedimenti contributivi, certezza delle tempistiche e pubblicità del sostegno pubblico.

Art. 10.

Catalogo degli incentivi

1. Al fine di mettere a disposizione del sistema produttivo un insieme di incentivi coordinato, di semplice accesso e conoscibilità, l'amministrazione regionale pubblica sul sito della Regione il catalogo aggiornato delle linee di incentivazione attive a favore delle imprese e nella progettazione di nuove misure favorisce la complementarietà ed evita la sovrapposizione con misure esistenti.

Art. 11.

Rispetto della normativa europea e norme di attuazione

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi.

2. I beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge finanziabili a valere sui fondi europei ai sensi dell'art. 18 sono tenuti al rispetto dell'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio, in materia di stabilità delle operazioni.

3. Gli incentivi di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa di cui al comma 1, sono concessi secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

Art. 12.

Premialità

1. Ai fini della tutela e della crescita dell'occupazione e con riferimento alle iniziative di cui alla presente legge, i regolamenti di attuazione e i bandi di cui all'art. 11 stabiliscono i criteri e le modalità con cui può essere riconosciuta una premialità nei seguenti casi:

- a) mantenimento o incremento del livello occupazionale dichiarato nella domanda di contributo;
- b) assunzione di manodopera femminile;
- c) adozione delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro.

Art. 13.

Coordinamento del sistema a favore delle imprese

1. L'amministrazione regionale emana specifici indirizzi a Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - Friulia S.p.A., Banca Mediocredito Friuli-Venezia Giulia S.p.A., Finest S.p.A., Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE e Confidi, diretti al riordino delle modalità di intervento a sostegno dei programmi delle imprese della Regione.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono finalizzati a promuovere l'attuazione di interventi coordinati a sostegno dei programmi di crescita o di rilancio delle imprese della Regione, anche con riguardo alla predisposizione di una procedura unica per la presentazione delle istanze e all'integrazione dei criteri di valutazione.



3. Tra i criteri di valutazione di cui al comma 2, in relazione alle scelte localizzative per nuove iniziative realizzate anche da imprese regionali, è prevista una priorità per i nuovi progetti di insediamento negli agglomerati industriali.

4. Al fine di favorire la promozione commerciale all'estero e il processo di internazionalizzazione delle imprese del settore manifatturiero e del terziario la Regione provvede, avvalendosi dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT, al coordinamento delle iniziative e delle azioni di supporto attuative delle strategie di internazionalizzazione del sistema economico del Friuli-Venezia Giulia definite, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), dal «Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, di attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea».

5. La Regione persegue le finalità di cui al comma 4 attraverso l'emanazione di direttive a Finest S.p.A. e Informest, nonché attraverso la stipula di accordi con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere FVG) e con gli altri soggetti operanti in materia di internazionalizzazione.

6. La Regione, ai fini di cui ai commi 4 e 5, provvede al riordino e all'adeguamento della normativa regionale in materia di internazionalizzazione anche attraverso la redazione di un testo unico.

Art. 14.

Tecnologie abilitanti

1. La Regione sostiene lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e adeguamento tecnologico delle imprese, anche con riferimento allo sviluppo di piattaforme e servizi ad alto valore aggiunto che mettano in condizione le imprese regionali e i soggetti innovatori di attuare attività di Open Collaboration e Innovation.

2. La Regione promuove in particolare la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte di cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni.

3. La Regione promuove iniziative volte a creare e sviluppare un ambiente regionale di Open Collaboration e Innovation per favorire l'innovazione delle imprese regionali singole o aggregate per facilitare le relazioni tra imprese e sistema della ricerca e tra questi e gli altri attori del sistema dell'innovazione del territorio e favorire l'accesso a reti locali, nazionali e internazionali di conoscenza per la risoluzione dei problemi di innovazione tecnologica, di servizio, prodotto e processo, con particolare riferimento agli ambiti strategici individuati nella strategia di specializzazione intelligente.

Art. 15.

Cluster

1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.

2. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agroalimentare di San Daniele, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster dell'agroalimentare del Friuli-Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).

Capo II

MISURE DI SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE

Art. 16.

Misure di sostegno per lo sviluppo delle imprese

1. La Regione sostiene lo sviluppo delle imprese tramite le misure di cui al titolo III, nonché tramite le seguenti misure:

a) incentivi per gli investimenti previsti nell'ambito dei contratti regionali di insediamento ai sensi dell'art. 6, comma 3;

b) incentivi per i progetti di filiera ai sensi dell'art. 58, comma 1;

c) incentivi per le spese sostenute dalle imprese di cui all'art. 84, comma 1.

Art. 17.

Misure per il supporto manageriale delle PMI

1. La Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali nelle PMI, anche al fine di favorire processi di successione nella gestione dell'impresa, tramite la concessione di incentivi per:

a) l'acquisizione di servizi di temporary management;

b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento regionale di attuazione che prevede la priorità per i progetti presentati dalle PMI partecipate da Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. nell'ambito dei progetti di coaching promossi dalla stessa.



Capo III

MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA

Art. 18.

Programmazione europea 2014-2020

1. L'amministrazione regionale sostiene lo sviluppo del sistema produttivo anche tramite le misure per l'innovazione e la riconversione produttiva di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 comma 1, 26 e 27 che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, possono risultare finanziabili ai sensi degli obiettivi tematici 1 e 3 a valere sui fondi europei, a seguito del completamento della fase di negoziato con la Commissione europea.

Art. 19.

Riduzione dell'aliquota Irap a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2015, i soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto alla media dei due periodi d'imposta precedenti, applicano al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, e di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, ridotta dello 0,40 per cento.

2. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap prevista dal comma 1 anche i soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 446/1997, che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di tre periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.

4. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di due periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, nel periodo d'imposta considerato, hanno sostenuto costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.

5. Per «costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo» si intendono i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da

un professionista iscritto nei registri dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

6. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo su base nazionale.

7. Ai fini dell'applicazione della riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 il rapporto tra i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nel periodo d'imposta considerato e il valore della produzione netta realizzato nel medesimo periodo deve essere superiore al 2 per cento. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e il valore della produzione netta su base nazionale.

8. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 che rispettano anche la condizione prevista al comma 7.

9. La riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 non rientra nel campo di applicazione dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, sottoposte per ragioni di certezza giuridica all'esame preventivo della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea.


10. L'amministrazione regionale si impegna a sospendere gli effetti delle eventuali modifiche di carattere sostanziale che possano alterare la natura di misura generale della presente norma, ai fini della preventiva verifica della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 20.

Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di promuovere l'attività di innovazione da parte delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e del terziario per incidere sull'efficienza dei processi interni, individuare nuove opportunità di business, acquisire conoscenze qualificate, difendere la proprietà intellettuale, internalizzare conoscenze tecnologiche per qualificare l'attività produttiva e sviluppare nuovi prodotti ampliando la gamma della propria offerta e migliorare la qualità dei prodotti e dei processi aziendali, l'amministrazione regionale è autorizzata, anche in linea con gli indirizzi individuati dalla strategia di specializzazione intelligente, a concedere incentivi sotto forma di voucher anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con le imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, per i seguenti interventi:

a) acquisizione di studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compreso il supporto alla partecipazione ai relativi programmi dell'Unione europea;



b) analisi di mercato e strategie di innovazione e internazionalizzazione, commercializzazione e miglioramento dell'organizzazione, per supportare:

1) l'innovazione organizzativa tramite upgrading organizzativo per lo sviluppo e la realizzazione di idee innovative;

2) l'innovazione strategica, di prodotto, di design, di processo, anche nei processi di generazione di nuove idee di prodotto e servizio, incrementale, o che possa prevedere l'inserimento nei prodotti esistenti di servizi a maggiore valore aggiunto;

3) il modello di business dell'impresa;

c) sostegno all'acquisizione e alla tutela degli strumenti di «proprietà intellettuale» quali marchi, portafoglio, brevetti, know-how esclusivi;

d) supportare il trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione di servizi, quali servizi per la prototipazione, prove di laboratorio, valutazioni di attendibilità, sostegno ai processi di brevettazione, servizi di tipo tecnico-giuridici sull'ottenimento e l'estensione della brevettazione.

Art. 21.

Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché per l'industrializzazione dei risultati della ricerca e la brevettazione dei risultati della ricerca, anche con particolare riferimento agli ambiti tematici strategici e alle filiere produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.

Art. 22.

Ricerca e sviluppo

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di ricerca e sviluppo sperimentale, anche con particolare riferimento agli ambiti tematici strategici e alle filiere produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente, stimolando, in particolare, la collaborazione fra soggetti economici e la collaborazione con le strutture scientifiche, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.

Art. 23.

Sostegno alle start-up innovative

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere le start-up innovative del settore manifatturiero e del terziario, come definite dall'art. 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche in linea con la Strategia di specializzazione intelligente, e favorendo l'integrazione delle start up anche nelle filiere esistenti, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle piccole e medie imprese incentivi per i seguenti interventi:

a) sostegno alla creazione di nuove start-up innovative attraverso la parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per l'accesso al credito;

b) accompagnamento dei potenziali imprenditori, anche nell'ambito degli incubatori certificati regionali, dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione, coworking, sostegno operativo e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di momenti di contatto con potenziali investitori;

c) creazione di un fondo di venture capital per l'acquisizione di partecipazioni in imprese innovative per sostenerne la crescita e aumentare il tasso di sopravvivenza delle stesse;

d) misure di stimolo e supporto per iniziative di crowdfunding.


2. Nel rispetto della normativa richiamata dall'art. 11 e con le procedure ivi previste, l'amministrazione regionale è autorizzata ad attuare misure di sostegno per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), anche a favore delle imprese di nuova costituzione che nella fase di avvio introducono una o più significative innovazioni di prodotto, processo, marketing o organizzative.

Art. 24.

Sostegno per servizi di coworking e promozione dei Fab-lab

1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'art. 11 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire le nuove forme di attività delle microimprese e la collaborazione tra le stesse e altre imprese, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le microimprese per le spese connesse ai servizi di coworking, nonché a sostenere i progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking all'interno di imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale promuove, altresì, la nascita di nuovi Fablab, sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione.



Art. 25.

Concorso di idee

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a bandire un concorso di idee al fine di individuare nuovi strumenti per stimolare e supportare la creazione di start up innovative, la diffusione di servizi di coworking, l'avvio di imprese giovanili e nuove forme di sviluppo dell'imprenditorialità.

2. Il bando per il concorso di idee di cui al comma 1, rivolto a giovani di età inferiore a trentacinque anni, è approvato dalla Giunta regionale e determina criteri e modalità per la partecipazione e la selezione, nonché per la corresponsione dei premi.

Art. 26.

Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di assicurare un supporto durevole alla competitività delle imprese e di sostenere l'innovazione tecnologica l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:

a) sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese nei diversi settori del sistema produttivo regionale, attraverso investimenti concernenti l'installazione di nuovi stabilimenti, l'ampliamento e la diversificazione della produzione o dei servizi mediante prodotti o processi nuovi, aggiuntivi e la radicale trasformazione del processo produttivo di uno stabilimento esistente, allo scopo di migliorare la capacità produttiva, la redditività delle imprese e delle reti tra imprese e di stimolare l'introduzione delle cosiddette tecnologie chiave abilitanti;

b) sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle piccole e medie imprese mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'Information and Communication Technology (ICT) attraverso investimenti per introdurre, nell'attività e nei processi produttivi delle imprese, soluzioni tecnologiche innovative per il commercio elettronico, il cloud computing, la manifattura digitale e la sicurezza informatica.

Art. 27.

Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività produttive

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, l'amministrazione regionale, tenuto conto della programmazione europea, è autorizzata ad attuare gli strumenti previsti dal piano di rilancio delle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive anche attraverso la concessione di incentivi alle imprese per l'attuazione dei piani stessi, per recuperare la competitività del tessuto produttivo, salvaguardare il livello occupazionale delle imprese e migliorare l'attrattività del territorio.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso i seguenti strumenti:

a) consulenze qualificate personalizzate per la riorganizzazione, il riposizionamento strategico e la ricon-

versione industriale, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete;

b) sostegno alla creazione di nuove imprese, anche in forma cooperativa da parte dei lavoratori;

c) promozione degli investimenti nell'area territoriale colpita da crisi diffusa, anche mediante servizi professionali per la ricerca di nuovi investitori e di imprese che intendono insediarsi nell'area, subentrando ad attività già esistenti;

d) altri eventuali interventi con la finalità di intervenire su fattori specifici della situazione di crisi.

3. Gli strumenti previsti dai singoli piani di rilancio sono individuati dagli appositi bandi che definiscono le modalità di coinvolgimento del partenariato.

4. Le aree territoriali colpite da crisi diffusa di cui al comma 1 sono ricomprese nelle aree di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle ulteriori aree individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'evoluzione delle situazioni di crisi.

5. Nel caso di finanziamento nel quadro della programmazione europea possono beneficiare degli incentivi solo le PMI non in stato di difficoltà.

Capo IV

MISURE PER IL SOSTEGNO PER L'ACCESSO AL CREDITO

Art. 28.

Sostegno al credito per il rilancio della produzione

1. Ai commi 11 e 14-bis dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive».

2. I finanziamenti agevolati a valere sulla sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive, attivati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine, ai sensi dell'art. 2, comma 13, lettere b) e c), della legge regionale n. 6/2013, sono concessi anche a favore delle imprese edili e manifatturiere.

Capo V

MISURE DI INTERVENTO PER AFFRONTARE LA CRISI

Art. 29.

Misure di intervento per affrontare la crisi

1. Al fine di supportare il sistema delle imprese in particolare con riferimento alle situazioni di crisi diffuse, in forma complementare alle misure previste per le aree di crisi di cui all'art. 27, l'amministrazione regionale:

a) supporta le imprese in difficoltà;

b) favorisce la costituzione di nuove imprese nella forma di cooperative di lavoratori di imprese in crisi;



c) attua misure complementari alle misure nazionali nelle situazioni di crisi di cui agli articoli 32 e 33.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare ai sensi dell'art. 12, comma 19, della legge regionale n. 27/2012, una convenzione con la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A.

Art. 30.

Supporto alle imprese in difficoltà

1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'art. 11 e con le procedure ivi previste, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi in regime «de minimis» alle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario al fine di supportarle nel processo di recupero dei livelli di competitività.

2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita attraverso il supporto all'elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale diretti a sostenere, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete, una maggiore capacità competitiva dell'impresa.

Art. 31.

Supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi

1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'art. 11 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere nel settore manifatturiero e terziario l'autoimprenditorialità nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi in regime «de minimis» per:

a) acquisire consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione di nuove cooperative da parte dei lavoratori di imprese in crisi e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo;

b) acquisire consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della nuova impresa per la gestione nella fase di avvio.

Art. 32.

Misure di supporto al settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva

1. Al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva allargata a tutti i settori di fornitura, distribuzione e supporto, per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione, realizzate anche in collaborazione tra più imprese, con particolare riferimento alla riconversione delle attività dell'indotto, nonché ai seguenti ambiti tematici strategici per la competitività del prodotto finale e della componentistica:

a) integrazione, innovazione ed efficienza dei processi produttivi;

b) domotica, connettività e sensoristica avanzate;

c) sviluppo di prodotti e componenti a migliore rendimento e minore impatto ambientale;

d) sistemi di progettazione virtuale e prototipazione avanzate;

e) utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;

f) sistemi avanzati per testare i prodotti.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa richiamata all'art. 11 e con le procedure ivi previste.

3. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'effettiva possibilità di mantenere o aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alle misure nazionali previste a favore del settore e delle iniziative di cui al comma 1, realizzate nel territorio regionale, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.5. La Giunta regionale con propria deliberazione, anche in coordinamento con le misure nazionali a favore dell'elettrodomestico, ripartisce i fondi secondo le modalità di attuazione di cui ai commi 2 e 4.

Art. 33.

Area di crisi complessa di Trieste

1. Al fine di supportare il sistema produttivo riferito all'area industriale di Trieste, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma «Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste», del 30 gennaio 2014 (in seguito: Accordo di Trieste), per la realizzazione di:


a) progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione;

b) progetti di efficientamento energetico;

c) progetti per tutelare l'ambiente;

d) progetti di recupero ambientale;

e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse.



2. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'ideoneità dell'iniziativa a risanare i siti produttivi interessati e dell'effettiva possibilità di mantenere e aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità previste dall'art. 11 prevedendo che gli interventi, rivolti a tutti i settori produttivi come specificati negli strumenti di attuazione, sono prioritariamente rivolti, nei limiti della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, al settore siderurgico considerando le esigenze di risanamento ambientale e di riconversione industriale.

4. Al fine di massimizzare gli effetti della contribuzione pubblica per la reindustrializzazione dell'area di crisi complessa, con le modalità di cui all'art. 11, è disposta l'attuazione delle sole misure di cui al comma 1 che non si sovrappongono e sono complementari con le misure nazionali attivate ai sensi dell'asse II dell'Accordo di Trieste.

5. La gestione dei contributi di cui al comma 1 è delegata all'EZIT e i rapporti tra la Regione e l'EZIT sono disciplinati da apposita convenzione. L'amministrazione regionale approva le direttive concernenti la disciplina dell'esercizio delle funzioni delegate.

6. Per l'attività di gestione dei contributi all'EZIT è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e, comunque, entro il limite delle spese effettivamente sostenute. Le modalità attuative del rimborso, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 5.

Capo VI

MISURE DI CONTRASTO ALLE DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE

Art. 34.

Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive

1. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della Regione, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

2. Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro cinque anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

TITOLO IV MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE SUI VINCOLI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35.

Finalità

1. La Regione, al fine di adeguare il procedimento contributivo all'attuale contesto economico e sociale e ai principi dell'ordinamento europeo, introduce, relativamente ai vincoli e alle variazioni soggettive dei beneficiari e alle procedure concorsuali, disposizioni finalizzate alla graduazione degli oneri amministrativi e a favorire la continuità d'impresa salvaguardando l'occupazione.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLI, VARIAZIONI SOGGETTIVE
DEI BENEFICIARI DI INCENTIVI E PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 36.

Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 7/2000

1. Il comma 5-bis dell'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è abrogato.

Art. 37.

Inserimento degli articoli 32-bis e 32-ter nella legge regionale n. 7/2000

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 7/2000 sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-bis (*Vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi*). — 1. Le imprese beneficiarie di incentivi regionali in conto capitale aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;

b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

3. La durata dei vincoli di cui al comma 1 può essere aumentata fino a cinque anni dai regolamenti di settore sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;



c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.

4. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.

5. Le leggi o i regolamenti di settore possono stabilire vincoli di destinazione per i beni mobili, nonché vincoli per specifiche attività che sono oggetto di incentivo.

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Art. 32-ter (*Operazioni societarie*). — 1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui all'art. 32-bis per il periodo residuo.

2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.»

Art. 38.

Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 7/2000

1. L'art. 48 della legge regionale n. 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Procedure concorsuali*). — 1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure, l'erogazione dell'incentivo è sospesa, in via cautelare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, prorogabile per un periodo di tempo non superiore a un ulteriore anno.

3. La sospensione dell'erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo che ne dà notizia al beneficiario. In caso di contributi pluriennali, copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 gli incentivi possono essere confermati, anche in capo a soggetti diversi dall'originario beneficiario, a condizione che l'attività prosegua mantenendo anche parzialmente l'occupazione e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario.

5. Nel caso di cui al comma 4 l'organo competente autorizza il tesoriere a effettuare i pagamenti dovuti.

6. Entro il termine di cui al comma 2, qualora si accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, gli incentivi sono revocati solo per la parte non erogata; gli incentivi sono revocati anche per la parte erogata in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.

7. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legislativo dell'8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.»

Art. 39.

Modifica all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000

1. Il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000 è abrogato.

Art. 40.

Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale n. 7/2000


1. L'art. 52 della legge regionale n. 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (*Rateazione*). — 1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e, per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, su richiesta documentata del soggetto debitore e previo parere dell'Avvocatura della Regione, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite in un massimo di sessanta rate mensili.

2. Per importi pari o superiori a 30.000 euro la rateazione viene disposta, su richiesta del soggetto debitore, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto dell'Ufficio che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, previo parere dell'Avvocatura della Regione.

3. In caso di comprovato peggioramento da parte del soggetto debitore della situazione di cui ai commi 1 e 2, gli uffici competenti all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 possono concedere una proroga, su richiesta del soggetto debitore, per un ulteriore periodo massimo di sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.



5. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti di soggetti che alla data di presentazione della domanda ovvero nel corso del periodo di rateizzazione risultino decaduti dal beneficio della rateizzazione di cui al presente articolo per crediti diversi nei confronti dell'amministrazione regionale.

6. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

7. L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 6.

8. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

9. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche leggi di settore, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate e in materia di edilizia residenziale pubblica.»

Art. 41.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 7/2000

1. All'art. 56 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 500 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni. In ogni caso l'amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 1.000 euro qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.»

Art. 42.

Inserimento dell'art. 57-bis nella legge regionale n. 7/2000

1. Dopo l'art. 57 della legge regionale n. 7/2000 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Valore degli importi). — 1. Ai fini dei capi II e III del presente titolo il valore della somma ovvero del credito è individuato con riferimento al solo valore capitale.»

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 12/2002

Art. 43.

Modifica all'art. 23-bis della legge regionale n. 12/2002

1. Al comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), dopo le parole «un maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «, per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive.»

Art. 44.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 12/2002

1. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 12/2002 la parola «annualmente» è soppressa.

Art. 45.

Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 12/2002

1. Al comma 5 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/2002 la parola «annualmente» è soppressa.

Art. 46.

Modifica all'art. 37 della legge regionale n. 12/2002

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 12/2002 le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

Art. 47.

Modifica all'art. 41 della legge regionale n. 12/2002

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 12/2002 è inserita la seguente: «b-bis) incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;».

Art. 48.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 12/2002

1. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «all'art. 87» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 107»;

b) le parole «del Trattato CE» sono sostituite dalle seguenti: «del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)».

Art. 49.

Sostituzione dell'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002

1. L'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 53-bis (Iniziativa finanziabili). — 1. L'amministrazione regionale, al fine di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo regionale, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'art. 15 della legge regionale 15 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), per le seguenti iniziative:

a) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

b) progetti di innovazione, inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione.

2. Con regolamento o bando regionale sono definiti, nel rispetto della normativa europea vigente, le misure di aiuto, i criteri e le modalità di intervento per l'attuazione delle iniziative previste al comma 1.



3. L'importo dei contributi di cui ai commi 1 e 2 può essere anticipato ai beneficiari, nella misura massima dell'80 per cento, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria. La percentuale di anticipazione erogabile è fissata con il regolamento o il bando regionale di cui al comma 2.».

Art. 50.

Abrogazione dell'art. 53-ter della legge regionale n. 12/2002

1. L'art. 53-ter della legge regionale n. 12/2002 è abrogato.

Capo IV

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 26/2005

Art. 51.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 26/2005

1. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), dopo le parole «trasferimento tecnologico» sono inserite le seguenti: «, nonché in materie economico-finanziarie».

Capo V

ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 52.

Interventi urbanistici ed edilizi

1. Gli incentivi alle imprese industriali per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all'art. 4 della legge regionale dell'11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l'art. 3, comma 5-bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 53.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 27/2014

1. Dopo il comma 19 dell'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è inserito il seguente:

«19-bis. Il contributo di cui al comma 19 è concesso in conformità alla normativa «*de minimis*» e su istanza del beneficiario, con il decreto di concessione del contributo, è disposta l'erogazione in via anticipata di un importo

pari al 100 per cento dell'ammontare del contributo concesso, anche in deroga all'art. 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

TITOLO V

MISURE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Capo I

DISTRETTI INDUSTRIALI E FILIERE PRODUTTIVE

Art. 54.

Distretti industriali

1. Il distretto industriale è un sistema locale formato da imprese variamente specializzate che partecipano alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate.

2. I distretti industriali sono individuati ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), con deliberazione della Giunta regionale.

3. I criteri di riconoscimento dei distretti industriali sono identificati nell'indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera e nell'indice di specializzazione produttiva, come definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'area distrettuale può essere definita anche su base interregionale, previo accordo con la Regione contermina.

Art. 55.

Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali

1. Le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, già riconosciute ai sensi della legge regionale dell'11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e costituite esclusivamente da soggetti privati, integrano i requisiti di cui all'art. 58, comma 5, lettera a).

2. L'Agenzia per lo sviluppo industriale delle tecnologie digitali, già riconosciuta ai sensi della legge regionale n. 27/1999, integra i requisiti di cui all'art. 58, comma 5, lettera c).

3. Le Agenzie di cui ai commi 1 e 2 possono fare parte dei cluster.

Art. 56.

Filiera produttive

1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la collaborazione e l'aggregazione delle imprese e di altri soggetti del sistema dell'innovazione e della conoscenza per la condivisione di risorse e conoscenze, al fine di rafforzare la competitività delle imprese, anche sui mercati internazionali, e di favorirne la crescita dimensionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene le filiere produttive mediante le misure di cui all'art. 58.



Art. 57.

Attività di monitoraggio

1. L'attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per i distretti industriali e per le filiere produttive, per cogliere in particolare gli elementi che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo, compresa l'acquisizione periodica dei dati per le finalità di cui all'art. 4, è svolta in collaborazione con Unioncamere FVG e tramite la stessa con l'Osservatorio nazionale dei distretti.

Art. 58.

Politiche di sostegno allo sviluppo delle filiere

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i progetti di filiera delle imprese aderenti ad aggregazioni composte da un numero minimo di cinque imprese costituite nelle forme del raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), dell'accordo di progetto scritto, del contratto di consorzio ex art. 2602 e seguenti del codice civile, o del contratto di rete disciplinato dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito del settore lattiero - caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e quelli delle società di capitali con almeno cinque imprese socie.

2. La Giunta regionale, individuate le filiere di cui all'art. 56, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Piano di sviluppo del settore industriale di cui all'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), ripartisce le risorse a disposizione e adotta specifici bandi recanti criteri e modalità per l'accesso ai contributi.

3. Sono ammissibili a contributo le iniziative relative a progetti di filiera che, attraverso la condivisione di risorse, attività e conoscenze, in particolare in materia di innovazione, di organizzazione e di internazionalizzazione e anche al fine di consolidare e ampliare le catene di fornitura locali, hanno a oggetto anche congiuntamente:

a) la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione in modo coordinato di nuovi prodotti o di interventi di miglioramento di prodotti esistenti dandone anche un'immagine distintiva;

b) il coordinamento e l'integrazione di fasi del ciclo produttivo e/o delle azioni di distribuzione, promozione e penetrazione in nuovi mercati;

c) lo sviluppo coordinato di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico con particolare riguardo all'utilizzo delle tecnologie abilitanti;

d) lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione (risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni in atmosfera, riduzione della produzione di rifiuti);

e) la valorizzazione e l'inserimento di personale altamente qualificato.

4. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3 i bandi possono prevedere, tra l'altro, l'ammissibilità delle spese relative a:

a) acquisizione di servizi volti ad aumentare il livello di informatizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie per le comunicazioni;

b) allestimento di esposizioni temporanee dimostrative di macchine, attrezzature e prototipi con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva;

c) promozione commerciale di prodotti, in particolare prodotti innovativi, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

d) indagini esplorative sui mercati tradizionali ed emergenti, studi e analisi di mercato per l'individuazione di aree target e di settore;

e) servizi di supporto all'internazionalizzazione e attività volte a favorire la partecipazione a missioni economiche e fiere internazionali all'estero in forma aggregata;

f) consulenza per la realizzazione di centri di assistenza post vendita all'estero presso showroom anche temporanei appartenenti alla stessa categoria di filiera o di distretto;

g) riconversione del ciclo lavorativo e interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili su più siti produttivi, quali interventi basati anche su audit energetici, nonché progetti di simbiosi industriale e progetti finalizzati alla mobilità sostenibile delle merci;

h) realizzazione di test di campionari e prototipi presso centri prova, laboratori universitari, parchi scientifici regionali o imprese aderenti all'aggregazione di filiera;

i) conseguimento di certificazioni di processo e prodotto, inclusi i sistemi di gestione ambientali e i sistemi di tracciabilità della filiera;

j) introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi aziendali;

k) sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi, nuovi o già esistenti, con caratteristiche di elevata innovatività e maggior valore aggiunto;

l) formazione delle risorse umane qualificate;

m) acquisizione di competenze qualificate, anche tramite l'assunzione di assegnisti di ricerca;

n) acquisizione di servizi specialistici per l'elaborazione di piani di riconversione industriale;

o) introduzione e implementazione di tecnologie abilitanti finalizzate ad aumentare il valore della catena del sistema produttivo, innovando i processi, i prodotti e i servizi della filiera produttiva;

p) costituzione di reti di imprese.

5. I criteri di valutazione dei progetti tengono conto, tra l'altro:

a) delle aggregazioni di imprese promosse dalle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali composte esclusivamente da soggetti privati;

b) della capacità di aggregazione, attestata anche dalla numerosità delle imprese aderenti al progetto di filiera, della capacità di crescita, del coinvolgimento del



mondo della ricerca, degli obiettivi di internazionalizzazione, della partecipazione di imprese certificate, dei tempi di realizzazione e dell'introduzione di nuovi prodotti, processi e servizi;

c) dell'utilizzo nei progetti di tecnologie abilitanti, tra le quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle aggregazioni di imprese promosse dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale delle tecnologie digitali.

6. I bandi di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle iniziative di cui al comma 3.

7. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di «de minimis», nel rispetto della normativa europea in materia di finanziamenti alle imprese o ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 59.

Abrogazioni

1. La legge regionale n. 27/1999 è abrogata.
2. Il titolo V della legge regionale n. 12/2002 è abrogato.

Art. 60.

Norma transitoria

1. Continuano ad avere efficacia, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni della Giunta regionale relative:

a) al riconoscimento dei distretti industriali, adottate ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 27/1999;

b) al riconoscimento di distretti artigianali ai sensi dell'art. 70 della legge regionale n. 12/2002;

c) al riconoscimento dell'Agenzia per lo sviluppo industriale delle tecnologie digitali;

d) al riconoscimento dell'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agroalimentare di San Daniele, ancorché composta da soli soggetti privati.

2. Le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, già riconosciute ai sensi della legge regionale n. 27/1999, provvedono a ultimare e rendicontare i progetti prioritari oggetto di contributo ai sensi dell'art. 11 della medesima legge regionale entro i termini stabiliti nei relativi decreti di concessione, pena la revoca dei contributi medesimi.

3. Le somme erogate ai sensi dell'art. 2, commi 25 e 26, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento di bilancio 2008), sono trasferite in via definitiva all'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia S.p.a. consortile, con sede in Manzano che è esonerata dall'obbligo di rendicontazione.

Capo II

RIORDINO DEI CONSORZI

Art. 61.

Oggetto e finalità

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e in armonia con l'art. 36 della legge n. 317/1991, nel rispetto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, attua il riordino dei Consorzi di sviluppo industriale mediante la loro trasformazione nei Consorzi di sviluppo economico locale e ne disciplina l'assetto e le funzioni in riferimento agli agglomerati industriali.

Art. 62.

Consorzi di sviluppo economico locale

1. I Consorzi di sviluppo economico locale promuovono negli agglomerati industriali le condizioni per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria e dell'artigianato.

2. I Consorzi di sviluppo economico locale, di seguito consorzi, sono istituiti come enti pubblici economici che derivano dal riordino dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 e di cui all'art. 63, comma 4. I consorzi garantiscono l'esercizio efficace delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità. I consorzi sono riuniti nel «coordinamento dei consorzi», convocato almeno due volte l'anno dalla Regione, al fine di esaminare e attuare forme di collaborazione.

3. Salvo quanto previsto dal comma 6, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 3/1999 costituiscono i Consorzi di sviluppo economico locale secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, mediante operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

4. Per l'area della destra Tagliamento la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) è costituito un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso, del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone e del consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese;

b) sono costituiti:

- 1) un consorzio per l'alta destra Tagliamento;



2) un consorzio per il restante territorio della destra Tagliamento.

5. Per l'area del Friuli e dell'Isontino la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia, del consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, del consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e del consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

b) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, del consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

c) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e del consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

d) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli e del consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia e del consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

e) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli e del consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo.

6. Le procedure di cui al comma 3 sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione.

7. I consorzi hanno durata illimitata, sono dotati di autonomia statutaria e sono costituiti da enti locali, enti camerali, da associazioni imprenditoriali e soggetti privati. Gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi.

8. Le strade di uso pubblico costruite dai consorzi a servizio delle zone industriali sono iscritte, allo scioglimento dei consorzi stessi e a ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o regionali, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

9. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 può essere data attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 34, della legge regionale n. 27/2012.

Art. 63.


Operazioni di riordino

1. Le operazioni di cui all'art. 62, comma 3, sono avviate dai consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono concluse non oltre i successivi diciotto mesi.

2. Le operazioni di cui all'art. 62, comma 6, sono avviate entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono concluse entro i successivi sei mesi.

3. I nuovi statuti, adottati in conformità alla presente legge, sono inviati alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale delibera le modalità di attuazione della costituzione dei consorzi, anche al di fuori del-



le modalità alternative previste dall'art. 62, commi 4 e 5, anche con la finalità di costituire un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale n. 3/1999. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi dei consorzi inadempienti e nomina, per ciascuno di essi, un commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti e rimane in carica fino alla costituzione degli organi del nuovo consorzio e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi.

5. Con il provvedimento di nomina è stabilito a favore del commissario un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore all'indennità di funzione massima fissata con deliberazione della Giunta regionale per il sindaco di comune capoluogo della Regione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del consorzio.

6. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2014 presso i consorzi di sviluppo industriale, previa informazione e consultazione sindacale previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), transita nei consorzi.

Art. 64.

Fini istituzionali

1. I consorzi nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza:

a) promuovono le condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per l'impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali;

b) gestiscono servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di progetti per accedere ai fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione industriale;

c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni i consorzi si attenono ai criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e perseguono l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività e i ricavi.

3. I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, svolgono in particolare le seguenti funzioni:

a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;

b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte dei consorzi avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;

c) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;

d) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;

e) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;

f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;

g) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;

h) promozione della costituzione di APEA;

i) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui al titolo II, capo I;

j) gestione di incentivi a favore delle imprese;

k) svolgimento dei compiti a essi assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

4. I consorzi possono promuovere, anche al di fuori dell'agglomerato industriale, la prestazione di servizi riguardanti:

a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza e l'assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;

b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.

5. I consorzi riscuotono le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine disciplinano i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati dai medesimi consorzi.

6. La Regione, anche ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 14/2002, gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni possono delegare ai consorzi lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.

7. Le opere realizzate dai consorzi ai sensi del comma 6 per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite dai consorzi ai quali competono i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché gli eventuali proventi o canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.



8. Nell'espletamento delle funzioni proprie o delegate i consorzi operano sia direttamente sia in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, compresi gli enti gestori delle zone industriali delle regioni finitime e transfrontaliere, mediante la stipula di convenzioni o di accordi di programma di cui all'art. 19 della legge regionale n. 7/2000.

9. I consorzi assicurano il buon andamento e l'imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, applicano la legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, utilizzano per gli affidamenti procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e osservano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge regionale n. 7/2000.

10. I consorzi attuano ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei propri scopi anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 65.

Piani territoriali infraregionali

1. Ai consorzi sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali, in raccordo con le funzioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale di cui all'art. 26, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Le funzioni di cui al comma 1 si esplicano attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali, di seguito PTI, di cui all'art. 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, esclusivamente per le zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo comune interessato, d'intesa con il Comune stesso (Piano Attuativo Comunale - P.A.C.).

3. I PTI sono adottati e approvati ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5). I PTI si armonizzano con gli strumenti di pianificazione di area vasta di cui alla legge regionale n. 26/2014 secondo le procedure indicate dalla legge di settore in materia urbanistica.

4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del PTI.

5. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il PTI può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.

7. L'approvazione del PTI comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

8. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei consorzi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

9. Alle espropriazioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.

10. Per le finalità di cui al presente articolo i consorzi sono autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi del PTI indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale.

11. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai consorzi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'art. 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 66.


Riacquisto

1. I consorzi hanno facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, ovvero trascorsi ulteriori due anni, lo stabilimento non sia entrato in funzione.

2. I consorzi hanno facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 i consorzi corrispondono al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di quest'ultimi come determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

4. Il valore da corrispondere per il riacquisto delle aree è pari al minor importo tra il prezzo attualizzato di acquisto delle aree di cui al comma 3 e il valore di queste ultime determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.



5. Il prezzo di riacquisto delle aree e degli stabilimenti è ridotto del valore attualizzato delle eventuali contribuzioni finanziarie regionali ricevute dal cessionario per l'acquisto del suolo, per l'edificazione dello stabilimento, per eventuali miglioramenti successivi apportati e per le eventuali bonifiche attuate, nonché dell'incremento di valore derivante dalle opere pubbliche infrastrutturali eseguite successivamente all'edificazione da computarsi secondo le tabelle regionali vigenti in materia di contributo di costruzione.

6. Le attività di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

7. A valere sulla sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'art. 2, comma 95, della legge regionale n. 11/2011, ridenominata sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile e per i consorzi di sviluppo economico locale, nel rispetto della regola «de minimis» possono essere attivati anche finanziamenti a condizioni agevolate per il riacquisto, l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili di cui ai commi 1 e 2.

Art. 67.

Statuto

1. Lo statuto dei consorzi disciplina le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, la sede legale e l'eventuale istituzione di uffici periferici sul territorio di competenza, i principi dell'ordinamento degli uffici, le norme fondamentali dell'organizzazione e le funzioni esercitate in attuazione dell'art. 64.

2. Lo statuto dei consorzi è approvato dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.

3. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono inviati alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale, sentita la direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali in ordine alla legittimità dell'atto, esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

4. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono pubblicati sul sito istituzionale del consorzio e a essi si applica l'art. 2328 del codice civile.

Art. 68.

Organi dei consorzi

1. Gli organi dei consorzi sono:

- a) il Presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'assemblea consortile;
- d) il revisore o il collegio dei revisori.

2. È altresì istituito il comitato di consultazione di cui all'art. 72.

Art. 69.

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante del consorzio, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, formula l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio di amministrazione o all'assemblea.

3. Il Presidente è nominato dall'assemblea consortile a scrutinio segreto tra i componenti del consiglio di amministrazione e dura in carica quattro anni. La carica è rinnovabile per una sola volta.

4. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza, è sostituito dal Vicepresidente nominato dal Presidente medesimo tra i componenti del consiglio di amministrazione. Lo statuto può prevedere la facoltà del Presidente di delegare determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale del consorzio al Vicepresidente.

Art. 70.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di gestione del consorzio a cui spettano, tra l'altro, i compiti di:

- a) attuazione degli indirizzi generali dell'assemblea;
- b) determinazione dell'indirizzo gestionale del consorzio;
- c) definizione degli obiettivi operativi da perseguire;
- d) verifica dei risultati della gestione;
- e) organizzazione, indirizzo e verifica del funzionamento e delle attività degli uffici del consorzio.


2. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla presente legge e dallo statuto agli altri organi.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

4. Il numero dei consiglieri può essere elevato a quattro qualora il consorzio risulti dalla fusione di più di due consorzi per lo sviluppo industriale.

5. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea consortile per un periodo di quattro anni rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

6. Gli amministratori svolgono le loro funzioni sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.



7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e a essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

8. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Entro e non oltre otto giorni dalla data dell'assemblea di cui al comma 5, il consorzio comunica agli amministratori la loro nomina. Gli amministratori comunicano l'accettazione dell'incarico ed effettuano le dichiarazioni di rito entro otto giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina. Entro i successivi dieci giorni l'assemblea delibera sulla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e sull'insussistenza delle altre eventuali cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle leggi vigenti e dallo statuto.

9. Entro dieci giorni dalla data dell'assemblea di cui al comma 8, il consorzio comunica alla Giunta regionale, tramite la direzione centrale competente in materia di attività produttive, i nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea consortile e l'avvenuta accettazione degli incarichi.

10. Al Presidente del consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

11. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

12. Ai componenti del consiglio di amministrazione non investiti di particolari funzioni è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali).

13. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

14. Le somme di cui ai commi 10, 11 e 12 possono essere ridotte con deliberazione dell'assemblea consortile.

Art. 71.

Proroga delle funzioni

1. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni attribuite sino alla scadenza del termine di durata di previsto dall'art. 70 ed entro tale termine deve essere ricostituito.

2. Il consiglio di amministrazione, non ricostituito nel termine di cui al comma 1, è prorogato per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

3. Nel periodo in cui è prorogato il consiglio di amministrazione scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti adottati nel periodo di proroga e non rientranti fra quelli indicati nel comma 3 sono nulli.

5. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, l'organo amministrativo decade e tutti gli atti adottati dall'organo decaduto sono nulli. In tal caso ricorre la condizione di cui all'art. 77, comma 1.

Art. 72.

Comitato di consultazione

1. Il comitato di consultazione è composto da tre rappresentanti designati dalle imprese con unità produttive attive localizzate nell'agglomerato industriale e dura in carica quattro anni.

2. Il comitato di consultazione svolge funzioni di carattere consultivo in ordine al piano industriale e fornisce al consorzio indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nell'agglomerato industriale e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati, nonché di eventuali nuovi servizi.

3. I componenti del comitato di consultazione non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese; il consorzio assicura il servizio di segreteria e di logistica del comitato di consultazione.

4. Il funzionamento del comitato di consultazione è regolato da apposito regolamento approvato dal comitato medesimo.

Art. 73.

Assemblea consortile

1. L'assemblea consortile, costituita dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al consorzio, è l'organo di indirizzo politico del consorzio.

2. Ogni soggetto partecipante al consorzio è rappresentato in assemblea da un solo componente e a ciascun soggetto partecipante spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo statuto.



3. L'assemblea è legalmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata e salvo quanto disposto dall'art. 67, comma 2.

4. L'assemblea in particolare:

- a) approva lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;
- b) adotta i piani territoriali infraregionali;
- c) approva il piano economico e finanziario di cui all'art. 79;
- d) approva il piano industriale di cui all'art. 80;
- e) approva gli atti di partecipazione a società;
- f) approva le variazioni del fondo di dotazione;
- g) delibera sulle materie previste dall'art. 2364 del codice civile;
- h) delibera circa il compenso degli organi societari.

Art. 74.

Organismo di vigilanza

1. Lo statuto consortile può prevedere che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestione e di curare il loro aggiornamento sia affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo così come disciplinato dal decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 75.

Revisori

1. Qualora il consorzio risulti dalla fusione di almeno due consorzi per lo sviluppo industriale, il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea consortile ed è composto da tre membri effettivi tra i quali il Presidente e due membri supplenti. Negli altri casi l'assemblea consortile nomina un revisore e un suo supplente.

2. I revisori sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il revisore o il collegio dei revisori tra l'altro:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo corretto funzionamento;

- c) esercita il controllo interno sull'attività del consorzio;

- d) esercita le funzioni di revisore legale dei conti di cui all'art. 2409-*bis* del codice civile e del decreto legislativo n. 39/2010;

- e) esercita le funzioni di organismo di vigilanza di cui all'art. 74 se previsto dallo statuto;

- f) assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

- g) trasmette copia dei propri verbali al Presidente del consiglio di amministrazione.

5. Il revisore o il collegio dei revisori una volta all'anno invia alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei consorzi.

6. Al revisore o al collegio dei revisori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del codice civile.

Art. 76.

Direttore

1. Al direttore compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal consiglio di amministrazione così come previsto nello statuto.

Art. 77.

Commissariamento dei consorzi

1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione o di impossibilità degli organi di funzionare, o nell'ipotesi di cui all'art. 63, comma 4, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a un anno.

2. La Giunta regionale in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 1 e nomina il commissario straordinario.



3. Il commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio. In particolare il commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio;

b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione al consorzio ovvero rispetto ai quali il consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici; sono beni immobili strumentali all'attività del consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanta una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il consorzio sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati.

4. Acquisite le valutazioni di cui al comma 3, lettera b), il commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 3, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 3, lettera d), e provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 3, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provve-dono al pagamento dell'importo previsto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del commissario. Il commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del consorzio non strumentali all'attività. L'amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 3, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del commissario straordinario.

5. Il commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati rag-giunti. Periodicamente il commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il commissario straordinario si avvale del personale del consorzio per l'esercizio della sua attività.

6. Il commissario straordinario chiude le operazioni di ristrutturazione economico finanziaria entro tre-centosessantasei giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 3, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 8 ovvero detta gli indirizzi al commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.


7. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del commissario l'incarico conferito ai sensi dei commi 1 e 2.

8. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del consorzio e dei suoi organi.

9. Il commissario di cui al comma 8 si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal commissario in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.

10. Con il provvedimento di nomina è stabilito a favore dei commissari di cui ai commi 1, 2 e 8, un compenso lordo annuale omnicomprensivo non superiore all'indennità di funzione massima fissata con deliberazione della Giunta regionale per gli amministratori degli enti locali della Regione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del consorzio.

11. Al fine del rispetto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, e sino alla loro conclusione, è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge.



12. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, sono sospese eventuali contribuzioni pubbliche regionali.

Art. 78.

Fondo di dotazione e mezzi finanziari

1. Il fondo di dotazione dei consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro istituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi.

2. I mezzi finanziari dei consorzi sono:

- a) rendite del patrimonio;
- b) proventi derivanti dalla vendita o dalla locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili;
- c) proventi derivanti dalla gestione delle infrastrutture e dei servizi erogati alle imprese insediate;
- d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche;
- e) lasciti e donazioni di soggetti pubblici o privati;
- f) altre entrate.

3. Gli utili di esercizio non possono essere distribuiti e concorrono a formare, unitamente agli altri fondi di riserva, costituiti anche con il sovrapprezzo delle quote richieste ai soci, il patrimonio netto del consorzio.

4. Il patrimonio netto del consorzio è aumentato dagli eventuali successivi conferimenti dei partecipanti e diminuito dalle eventuali perdite derivanti dall'esercizio dell'attività consortile.

5. La Regione, tenuto conto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, applica ai consorzi il disposto di cui all'art. 11 della legge regionale n. 10/2012.

Art. 79.

Bilancio

1. I consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile, in quanto compatibili. Per le attività di carattere commerciale i consorzi tengono una contabilità separata rispetto a quella esercitata per i fini istituzionali.

2. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.

3. I consorzi, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun esercizio, adottano il piano economico e finanziario contenente:

a) il bilancio di previsione composto, tra l'altro, dal budget operativo che illustra in sintesi il conto economico preventivo e dal budget finanziario che illustra i flussi finanziari derivanti dalle previsioni economiche, gli investimenti e la cassa;

b) le relazioni di accompagnamento del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

4. Il piano è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio.

5. Il piano tiene conto dello sviluppo del piano industriale di cui all'art. 80 per l'annualità di riferimento e persegue almeno il pareggio tra le spese e le entrate.

Art. 80.

Piano industriale

1. I consorzi approvano il piano industriale, di seguito piano, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio e dell'agglomerato industriale, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi.

2. La struttura del piano è definita con decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive.

3. Il piano è approvato entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 4, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di riordino.

4. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, è comunicato alla Giunta regionale per il tramite della direzione centrale competente in materia di attività produttive. La Giunta regionale, sentite le direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, finanze e politiche economiche e europee, entro sessanta giorni dal ricevimento, si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria.

5. Il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.

Art. 81.

Accordo di programma


1. Al fine dell'attuazione del piano di cui all'art. 80, la Regione promuove la stipula di accordi di programma ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2000 con i consorzi, con l'EZIT e gli eventuali altri enti pubblici e privati interessati all'attuazione del piano medesimo.

2. L'accordo di programma è costituito da:

a) una sezione attuativa contenente, per ogni intervento, l'indicazione del soggetto responsabile dell'attuazione, del costo complessivo, del fabbisogno finanziario e la sua articolazione nel tempo, delle fonti di copertura finanziaria, dei tempi di attuazione e delle procedure tecnico amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi;

b) una sezione programmatica contenente l'elenco degli ulteriori interventi da inserirsi nella sezione di cui alla lettera a) una volta accertatane, da parte dei sottoscrittori, la realizzabilità tecnica, finanziaria e amministrativa.

3. Il consorzio sottoscrittore è responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma, nonché degli interventi di propria competenza.



4. La Regione non può stipulare accordi di programma con i consorzi commissariati ai sensi dell'art. 77, nonché con i consorzi per lo sviluppo industriale che non hanno concluso le operazioni di cui all'art. 63.

Art. 82.

Vigilanza

1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la direzione centrale competente in materia di attività produttive, la quale approva il piano economico e finanziario di cui all'art. 79.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni dal revisore o dal collegio dei revisori, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.

3. Il piano economico e finanziario di cui al comma 1, corredato dell'ultimo bilancio approvato, è inviato alla direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali, per il parere di competenza, entro quindici giorni dall'adozione preliminare ed è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, anche in ordine alla coerenza con i dati di bilancio del consorzio, entro i successivi sessanta giorni.

4. In caso di mancata approvazione i consorzi si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

5. Con decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive è approvato lo schema di piano economico e finanziario.

Art. 83.

Altre disposizioni

1. I consorzi adottano adeguate misure organizzative e gestionali in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

2. Qualora i consorzi abbiano istituito l'organismo di vigilanza di cui all'art. 74, adempiono alle prescrizioni di cui al comma 1 anche mediante l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 integrati per la parte relativa ai reati previsti nella legge n. 190/2012.

3. I modelli integrati di cui al comma 2 costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012.

4. Il Piano di prevenzione della corruzione è trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale del consorzio. Il responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza di cui all'art. 74.

5. Nei modelli di organizzazione e gestione sono definiti i meccanismi di accountability, le misure di prevenzione della corruzione e loro attuazione.

6. In attuazione del principio di trasparenza ai consorzi si applicano le norme di cui all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disci-

plina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sue modifiche e integrazioni.

7. I consorzi provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla legge con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 84.

Contributi alle PMI

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI che si insediano negli agglomerati industriali, con priorità alle imprese insediatesi nelle APEA, contributi a fondo perduto a titolo di «de minimis» a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale sostenuti in relazione alle spese di cui all'art. 64, comma 5, e di cui all'art. 7, comma 3-bis, della legge regionale n. 25/2002, come aggiunto dall'art. 93, nell'anno di insediamento e nell'anno successivo.

2. In sede di prima applicazione, per il biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche alle PMI già insediate alla medesima data negli agglomerati industriali.

3. Con regolamento regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

4. La gestione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è delegata a ciascun consorzio e all'EZIT in riferimento alle PMI insediate nell'agglomerato industriale di competenza. I rapporti tra la Regione e i consorzi e l'EZIT sono disciplinati da apposita convenzione. La Giunta regionale approva le direttive concernenti la disciplina dell'esercizio delle funzioni delegate.

5. Per l'attività di gestione dei contributi ai consorzi e all'EZIT è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e, comunque, entro il limite delle spese effettivamente sostenute.

6. In sede di prima applicazione i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi solo ad avvenuta conclusione del processo di riordino.

Art. 85.

Trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche

1. L'amministrazione regionale, in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'art. 64, è autorizzata ad assegnare ai consorzi e all'EZIT trasferimenti in conto capitale per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica.



2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi o dell'EZIT, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi e dell'EZIT per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante.

3. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone.

4. I consorzi e l'EZIT garantiscono il libero accesso all'utilizzo delle infrastrutture realizzate ai sensi del presente articolo.

5. I consorzi e l'EZIT commissariati oppure che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio non sono assegnatari dei trasferimenti di cui al comma 1.

6. Gli interventi di cui al comma 1 non comprendono le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture.

7. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti a favore dei consorzi di cui all'art. 62, comma 7, costituiti da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.

8. I trasferimenti di cui al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9. Con regolamento regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi, così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'art. 81, e di parametri di proporzionalità.

Art. 86.

Contributi ai consorzi per infrastrutture locali

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi e all'EZIT contributi in conto capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza.

2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:

a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;

b) destinate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che i consorzi e l'EZIT possono mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;

c) gestite attraverso il mantenimento di una contabilità separata.

3. I consorzi e l'EZIT possono affidare la gestione delle infrastrutture di cui al presente articolo con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:

a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali;

b) acquisto di immobili;

c) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.

5. Il contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.

6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.

7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'art. 4, comma 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.

9. Con regolamento regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda di contributo, le modalità di concessione e di erogazione compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di attuazione e di rendicontazione dei contributi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'art. 81 e di parametri di proporzionalità.



Art. 87.

Contributi ai consorzi per le operazioni di riordino

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi un contributo a fronte delle spese sostenute e strettamente connesse alle operazioni di fusione di cui all'art. 62, comma 3, quali gli oneri fiscali, i costi per l'acquisizione di servizi professionali e le spese di certificazione di cui al comma 4.

2. Il contributo è concesso a titolo di aiuto «de minimis» nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili.

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo delle spese ammissibili, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per ciascun consorzio.

4. Ai fini della concessione e liquidazione del contributo i consorzi, entro sessanta giorni dalla conclusione del processo di riordino, presentano alla direzione centrale competente in materia di attività produttive la domanda corredata della certificazione delle spese sostenute effettuata dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. L'attività di certificazione è ammissibile ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore.

5. Al fine di attestare la condizione di indipendenza di cui al comma 4 il certificatore dichiara di non aver partecipato in alcun modo alle operazioni di fusione di cui all'art. 62, comma 3, e di non aver alcun rapporto che possa comprometterne l'indipendenza nello svolgimento delle attività di verifica e certificazione delle spese, che in particolare si verifica:

a) nei confronti di chi presta attività nella preparazione del progetto di fusione o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;

b) nei confronti di chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore dei consorzi o in qualsiasi modo si è ingerito nell'attività degli stessi durante i due anni anteriori al conferimento dell'incarico;

c) nei confronti del professionista affiliato o del collaboratore stabile dello studio professionale incaricato della preparazione del progetto di fusione o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;

d) nell'essere amministratori, rappresentanti o componenti del soggetto pubblico o privato partecipante ai consorzi di sviluppo industriale oggetto di riordino e ai consorzi risultato del riordino.

6. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili a contributo nella misura massima del 2 per cento dei costi totali certificati ai sensi del comma 5 a fronte della presentazione di documentazione attestante una spesa almeno di pari importo.

7. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione.

Capo III

ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE

Art. 88.

Ente zona industriale di Trieste

1. L'EZIT, ente pubblico non economico del sistema Regione di cui alla legge regionale n. 25/2002, adegua il proprio statuto alle finalità di cui alla presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

2. All'EZIT, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 65, 80, 81, e 84.

3. L'accordo di programma di cui all'art. 81 è concluso successivamente all'adeguamento dello statuto dell'EZIT alla presente legge.

Art. 89.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 25/2002

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 25/2002 dopo le parole «(Allegato A)», sono aggiunte le seguenti: «secondo la disciplina vigente in materia di consorzi di sviluppo economico locale».

Art. 90.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 25/2002

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 25/2002 le parole «Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «Revisore legale».

Art. 91.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 25/2002

1. L'art. 4 della legge regionale n. 25/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Consiglio di amministrazione). — 1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di controllo ed è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione.


3. La designazione dei componenti avviene come segue:

a) il Presidente è designato dalla Giunta regionale;

b) un componente è designato congiuntamente dai comuni sul cui ambito insiste l'agglomerato industriale di competenza;

c) un componente è designato congiuntamente dalle organizzazioni degli industriali e degli artigiani.

4. In caso di mancata designazione unitaria dei componenti di cui al comma 3, lettere b) e c), il Presidente della Regione nomina i componenti mancanti scelti tra le persone di cui al comma 1.



5. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è preposto alla gestione dell'ente ed esercita le funzioni a esso attribuite dallo statuto.

6. Gli amministratori sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.

7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, nonché della normativa vigente in materia di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi direttivi in enti pubblici o società pubbliche o private, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

8. Al Presidente è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

9. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo onnicomprensivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

10. Al componente del consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali).

11. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.».

Art. 92.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2002

1. L'art. 5 della legge regionale n. 25/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Revisore legale*). — 1. Il revisore legale e il suo supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica quattro anni e sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144 (Rego-

lamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

2. Il revisore partecipa di diritto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

3. Il revisore legale trasmette alla Giunta regionale, tramite la direzione centrale attività produttive:

a) periodicamente copia delle relazioni sull'andamento della gestione;

b) una volta all'anno una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dell'EZIT.

4. Al revisore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del codice civile.

5. Il revisore esercita funzioni di controllo finanziario, contabile, gestionale e ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.».

Art. 93.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 25/2002

1. All'art. 7 della legge regionale n. 25/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera i) del comma 1 è abrogata;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'EZIT riscuote le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'EZIT medesimo. A tal fine EZIT disciplina i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nell'agglomerato industriale di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti dal medesimo realizzati.».

Art. 94.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 25/2002

1. All'art. 10 della legge regionale n. 25/2002 sono apportate le seguenti modifiche:


a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b) al comma 2 le parole «entro quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;

c) al comma 5 le parole «ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno»;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. La Giunta regionale, in presenza di una situazione di perdurante squilibrio economico e finanziario che compromette la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e che determina la difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, accertata la presenza di adeguato patrimonio e di prospettive di risanamento dell'ente, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'assessore regionale competente



in materia finanziaria, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il commissario straordinario.

5-ter. Il commissario straordinario finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria dell'EZIT, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'EZIT. In particolare il commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale;

b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione all'EZIT ovvero rispetto ai quali l'EZIT è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici, sono beni immobili strumentali all'attività le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore, motivata, valutazione del commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali l'EZIT sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui l'EZIT sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.

5-quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5-ter, lettera *b)*, il commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili, eccettuati quelli di cui al comma 5-ter, lettere *c)* ed *e)*, liquida le posizioni giuridiche in capo all'EZIT con riferimento ai beni di cui al comma 5-ter, lettera *d)*, e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5-ter, lettera *f)*. Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5-ter, lettera *b)*. I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del commissario. Il commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio dell'EZIT non strumentali all'attività.

L'amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5-ter, lettera *h)*, per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del commissario straordinario.

5-quinquies. Il commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria dell'EZIT e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Il commissario straordinario si avvale del personale dell'EZIT per l'esercizio della sua attività.


5-sexies. Il commissario straordinario chiude le operazioni di ristrutturazione economico finanziaria entro un anno dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5-ter, lettere *c)* ed *e)*. Entro lo stesso termine trasmette alla direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5-octies ovvero provvede ai sensi dell'art. 4.

5-septies. In caso di comprovata particolare complessità la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5-bis.

5-octies. La Giunta regionale in caso di grave dissesto tale da determinare l'impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e il pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, ovvero in caso di cessazione o impossibilità di conseguimento dello scopo dell'EZIT, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione di EZIT e dei suoi organi e nomina un commissario liquidatore.

5-nonies. Il commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione di EZIT, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio di EZIT medesimo. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal commissario liquidatore in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.

5-decies. Ai commissari di cui ai commi 5-bis e 5-octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai sindaci dei comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di EZIT.



5-undecies. Si applicano, in quanto compatibili e in relazione alle competenze regionali, le norme procedurali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).

5-duodecies. Il commissario liquidatore chiude le operazioni di liquidazione entro un anno dalla nomina, alla scadenza dei quali rimette alla Giunta regionale il bilancio finale di liquidazione. La Giunta regionale dispone l'estinzione di EZIT e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui.

5-terdecies. Al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).».

Art. 95.

Modifica alla legge regionale n. 25/2002

1. Nella legge regionale n. 25/2002 le parole «Direzione regionale dell'industria» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di attività produttive».

Art. 96.

Abrogazione dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2012

1. L'art. 11 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è abrogato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 97.

Delega di funzioni

1. La gestione degli incentivi di cui al titolo III e di cui all'art. 58 può essere delegata a Unioncamere FVG.

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive.

3. Per l'attività di gestione degli incentivi Unioncamere FVG riceve il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione e, comunque, nel limite delle spese effettivamente sostenute e ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale dell'8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del ter-

ritorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

4. Le modalità attuative del rimborso di cui al comma 3, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 2.

Art. 98.

Norme transitorie e finali

1. Al fine di garantire l'attuazione del titolo II, capo I e del titolo V l'amministrazione regionale assicura l'adeguato assetto organizzativo delle strutture regionali competenti.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla dismissione della partecipazione detenuta nel fondo di dotazione del consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo (COSINT), nel rispetto delle norme statutarie del consorzio medesimo, nonché del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazione delle dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1994.

3. I consorzi partecipati dalla Regione sono sottoposti alla vigilanza ai sensi dell'art. 82.

4. La Regione, in deroga alle prerogative di cui dispone quale soggetto vigilante ai sensi dell'art. 82, esercita il diritto di voto esclusivamente nell'assemblea straordinaria nei consorzi ai quali partecipa.

5. I consorzi partecipati dalla Regione possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 86 e 87 e a essi non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale n. 7/2000 relativamente alla partecipazione regionale.

6. Il mandato dei consigli di amministrazione dei consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT in scadenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la scadenza fissata per l'avvio delle operazioni di riordino, è prorogato fino a quest'ultima scadenza.

7. Nelle more delle operazioni di riordino di cui all'art. 63, la Giunta regionale esercita la vigilanza di cui all'art. 14 della legge regionale n. 3/1999 per il tramite della direzione centrale competente in materia di attività produttive nel termine di novanta giorni dall'invio degli atti.

Art. 99.

Clausola valutativa

1. Il consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle misure introdotte per le finalità previste dall'art. 1. A tal fine la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio degli interventi e dell'analisi del contesto economico e occupazionale, presenta:

a) per il primo biennio di applicazione, una relazione annuale che informa sullo stato degli adempimenti attuativi, sull'andamento degli impieghi finanziari e sul tirag-



gio degli interventi contributivi, dando conto del primo impatto delle politiche messe in campo ed evidenziando le eventuali criticità emerse;

b) una relazione triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, che documenta con dati quantitativi e qualitativi i risultati ottenuti in termini di attrazione di nuovi investimenti nel territorio regionale, di innovazione di processo e prodotto, di intensità della spesa per ricerca e sviluppo e di specializzazione produttiva da parte delle imprese, di salvaguardia dei livelli occupazionali, di semplificazione delle regole e delle procedure e di certezza e riduzione delle tempistiche dei procedimenti contributivi.

2. Le relazioni previste al comma 1 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del consiglio regionale.

Art. 100.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 117.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2015, di 48.000 euro per l'anno 2016 e di 24.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 8053 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Spese per incarichi a esperti esterni per il programma del marketing territoriale».

2. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2015 e di 1.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.2.1011 e del capitolo 8054 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi a favore delle imprese per la stipula di contratti regionali di insediamento».

3. Per le finalità previste dall'art. 17, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8055 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi per il supporto manageriale delle PMI».

4. In relazione al disposto di cui all'art. 19, sono previste minori entrate per complessivi 21 milioni di euro, suddivisi in ragione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a valere sull'unità di bilancio 1.1.3 e sul capitolo 80 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

5. Per le finalità previste dall'art. 20, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del

capitolo 8057 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione «Incentivi per l'acquisto di servizi per l'innovazione».

6. Per le finalità previste dall'art. 21, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.200.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8058 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per la valorizzazione economica dell'innovazione».


7. Per le finalità previste dall'art. 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1.500.000 euro ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8059 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per ricerca e sviluppo».

8. Per le finalità previste dall'art. 23, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8060 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi a favore delle piccole e medie imprese per il sostegno delle start-up innovative».

9. Per le finalità previste dall'art. 23, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi alle imprese di nuova costituzione per il sostegno delle start-up innovative».

10. Per le finalità previste dall'art. 24, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 275.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015, di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8061 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Sostegno alle microimprese per servizi di coworking e promozione dei Fab-lab».

11. Per le finalità previste dall'art. 25, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 8.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2015, di 2.000 euro per l'anno 2016 e di 1.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8062 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Spese per il concorso di idee in materia di imprenditorialità giovanile».



12. Per le finalità previste dall'art. 26, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8063 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi a supporto degli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo».

13. Per le finalità previste dall'art. 27, comma 2, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8064 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi alle imprese per consulenze qualificate e sostegno alla creazione di nuove imprese nell'ambito dei Piani di rilancio delle aree colpite dalla crisi».

14. Per le finalità previste dall'art. 27, comma 2, lettere c) e d), è autorizzata la spesa complessiva di 3.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.2.1011 e del capitolo 8065 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi alle imprese per la promozione degli investimenti nelle aree colpite dalla crisi».

15. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 30, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015, di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8066 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi per il supporto alle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario».

16. Per le finalità previste dall'art. 31, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015, di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8067 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi per favorire la costituzione e l'avvio di nuove cooperative di lavoratori di imprese in crisi».

17. Per le finalità previste dall'art. 32, comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi per ricerca industriale, sviluppo e innovazione a favore del settore dell'elettrodomestico e relativa filiera».

18. Per le finalità previste dall'art. 33, comma 1, è autorizzata la spesa di 9.800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.2.2.1011 e del capitolo 8069 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi alle imprese insediate nell'area industriale di crisi complessa di Trieste - tramite l'EZIT».

19. Per le finalità previste dall'art. 33, commi 5 e 6, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8070 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Rimborso all'EZIT per spese di gestione dei contributi relativi all'area di crisi complessa di Trieste».

20. Per le finalità previste dall'art. 58, comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), l), m) e p) è autorizzata la spesa complessiva di 575.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2015, di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8071 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi per lo sviluppo delle filiere produttive - di parte corrente».

21. Per le finalità previste dall'art. 58, comma 4, lettere g), n) e o), è autorizzata la spesa complessiva di 3.700.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2015 e di 1.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8072 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi per lo sviluppo delle filiere produttive - di parte capitale».

22. Per le finalità previste dall'art. 84, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8073 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Contributi a fondo perduto alle PMI a copertura parziale dei costi per l'utilizzo delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale - tramite i consorzi per lo sviluppo economico locale e l'EZIT».

23. Per le finalità previste dall'art. 84, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8074 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione «Rimborso ai consorzi per lo sviluppo economico locale e all'EZIT delle spese per la gestione dei contributi delegati».

24. Per le finalità previste dall'art. 85, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e



del capitolo 8078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione «Trasferimenti in conto capitale ai consorzi di sviluppo economico locale e all'EZIT per interventi relativi a infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva».

25. Per le finalità previste dall'art. 86, commi 1 e 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8079 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione «Contributi ai consorzi per lo sviluppo economico locale e all'EZIT per infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza».

26. Per le finalità previste dall'art. 87, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8075 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione «Contributi ai consorzi per lo sviluppo economico locale delle spese per le operazioni di riordino».

27. Per le finalità previste dall'art. 97, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2015, di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Rimborso all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli-Venezia Giulia (Unioncamere FVG) delle spese per la gestione degli incentivi delegati».

28. All'onere complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 400.000 euro per l'anno 2015, di 800.000 euro per l'anno 2016 e di 400.000 euro per l'anno 2017, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 3 e 9, nonché dai commi 1, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 26 e 27, limitatamente alle autorizzazioni di spesa per le annualità 2016 e 2017, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 1.7.1.5041 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 114 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

29. All'onere complessivo di 1.300.000 euro, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20 e 27, limitatamente alle autorizzazioni di spesa per l'anno 2015, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2014 e trasferita, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2015, n. 56 (Variazione n. 2 al programma operativo di gestione 2015).

30. Alla riduzione di entrata per complessivi 21 milioni di euro, suddivisi in ragione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 derivante dal comma 4, si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.7.2.5041 e del capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 106 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

31. All'onere complessivo di 14 milioni di euro, suddiviso in ragione di 4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 6, 7, 12 e 14 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 1.7.2.5041 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 101 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

32. All'onere complessivo di 9.700.000 euro, suddiviso in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2015 e di 4.200.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 21, 24 e 25 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 1.7.2.5041 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 102 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

33. All'onere complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2015, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 17 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 56 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2014 e trasferita con deliberazione della Giunta regionale 56/2015 ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 21/2007.

34. All'onere complessivo di 10 milioni di euro derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 18 e 19 si provvede come di seguito indicato:


a) per 1.300.000 euro mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 1.7.2.5041 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 102 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015;

b) per 8.700.000 euro mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2014 e trasferita con deliberazione della Giunta regionale n. 56/2015 ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 21/2007.

Art. 101.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 20 febbraio 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

15R00242

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 15 dicembre 2014, n. 28.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale» e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 16 dicembre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 498-bis e 498-ter del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'art. 498-bis del regolamento regionale 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Regione, al fine del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario, persegue la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nei confronti delle strutture della Giunta regionale, degli enti dipendenti, delle società a totale partecipazione regionale, degli enti del servizio sanitario regionale, nonché nei confronti degli enti locali e delle loro forme associative, agendo in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'art. 1, commi 455 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

b) alla lettera e) del comma 3, le parole «per le finalità di cui alla presente legge» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 498-ter, dopo le parole «partecipazione regionale» sono inserite le seguenti: «nonché degli enti locali e delle loro forme associative che decidano di avvalersene».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 15 dicembre 2015

ZINGARETTI

15R00134

REGOLAMENTO 15 dicembre 2014, n. 29.

Disposizioni di prima attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio di economato.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 16 dicembre 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del fondo economale presso le strutture della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa di contabilità dello Stato ed, in particolare, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e in attuazione degli articoli 3 e 43-bis della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.

2. Attraverso la cassa economale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, si provvede al pagamento delle spese economali entro i limiti e con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 2.

Spese economali

1. Ai fini del presente regolamento, sono spese economali quelle necessarie a far fronte ad esigenze imprevedibili ed urgenti ovvero a soddisfare bisogni correnti di minima entità, previa adeguata motivazione e, comunque, per importi non superiori a cinquemila euro.



2. La cassa economale non può essere utilizzata per l'acquisizione di beni o servizi disponibili presso il magazzino o nell'ambito di contratti di fornitura o somministrazione in corso.

3. L'ammontare del fondo economale è determinato con legge di bilancio o con successive variazioni, nei limiti degli stanziamenti previsti nei capitoli dedicati alle spese economali.

4. Le strutture della Giunta regionale, attraverso la cassa economale, possono fare fronte al pagamento delle seguenti tipologie di spesa:

a) spese d'ufficio e di funzionamento, relative, tra l'altro, a:

1) acquisto di carta, stampati, generi di cancelleria, francobolli, marche ovvero valori bollati, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche in formato digitale;

2) spese di spedizione o per la pubblicazione di avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

3) manutenzioni di modesta entità.

b) spese di rappresentanza;

c) spese di missione dei componenti della Giunta regionale per finalità istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali ed entro il limite di spesa di cui al presente regolamento.

Art. 3.

Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate nel rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità e sono caratterizzate da un legame con il fine istituzionale della Regione. La Regione, attraverso le spese di rappresentanza, realizza un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, mantiene ed accresce il proprio prestigio, nonché fa conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale.

2. Sono da considerare spese di rappresentanza, tra l'altro:

a) le spese derivanti dalla necessità di ospitare autorità pubbliche ovvero rappresentanti di enti o associazioni di particolare prestigio;

b) le spese sostenute in occasione di incontri, visite ufficiali e manifestazioni promosse dalla Regione ovvero da altri soggetti istituzionali ai quali la medesima aderisce;

c) le spese per servizi di comunicazione e informazione televisiva, audiovisiva e radiofonica.

3. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza il Presidente, il vice Presidente e gli Assessori, nell'ambito delle rispettive competenze e previa apposita delega.

Art. 4.

Gestione della cassa economale

1. Alla gestione della cassa economale centrale, è preposto l'economista centrale funzionalmente incardinato presso la Direzione regionale Centrale acquisti. L'econo-

mo centrale è nominato con determinazione del direttore della medesima Direzione tra i dipendenti in possesso di qualifica dirigenziale.

2. Per esigenze funzionali ed organizzative, con determinazione del direttore della direzione di cui al comma 1, di concerto con il direttore della direzione competente, possono essere nominati economisti decentrati, incardinati presso singole strutture presenti sul territorio o sedi di rappresentanza, scelti tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D.

3. L'incarico di economista centrale e decentrato è conferito per la durata massima di tre anni rinnovabile per una sola volta.

Art. 5.

Vice-economista

1. Al fine ottimizzare la gestione del servizio e per particolari esigenze organizzative, con provvedimento del direttore della Direzione regionale Centrale acquisti, può essere individuato un vice-economista, scelto tra il personale della medesima direzione di categoria non inferiore alla D, che, sulla base delle direttive impartite dall'economista centrale, coadiuva il medesimo nello svolgimento dell'attività.

2. Il vice-economista sostituisce l'economista centrale in caso di assenza o impedimento temporanei di quest'ultimo, al fine di garantire la gestione della cassa economale. In ogni caso, l'economista rimane responsabile della rendicontazione di cui agli articoli 17 e 18.

3. Il vice-economista risponde direttamente all'economista dell'attività svolta, che deve risultare da apposita documentazione.

4. L'incarico di vice-economista termina con la cessazione dall'incarico dell'economista e può essere rinnovato per una sola volta.

5. Al vice-economista compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di maneggio valori nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 6.

Monitoraggio

1. La Direzione regionale Centrale acquisti effettua, nei confronti degli economisti, un costante monitoraggio sui livelli di consumo e di spesa, attraverso l'analisi, lo studio e l'elaborazione dei dati e delle informazioni fornite, al fine di garantire processi di ottimizzazione relativi all'approvvigionamento dei beni e dei servizi, nonché il rispetto delle previsioni del piano annuale degli acquisti e delle direttive impartite dalla Direzione medesima con appositi provvedimenti.

Art. 7.

Previsione dei fabbisogni ricorrenti e programmabili

1. Ciascun direttore regionale, nel documento di rilevazione dei fabbisogni di cui all'articolo 498-ter, comma 3, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della



Giunta regionale) e successive modifiche, indica, ove ricorrenti e/o programmabili, le spese economali presumibilmente necessarie per il funzionamento della struttura di competenza.

Art. 8.

Costituzione e gestione del fondo economale

1. Per la costituzione del fondo economale si provvede con l'anticipazione di cassa.

2. All'inizio di ciascun esercizio, con determinazione del direttore della Direzione regionale Centrale acquisti, è individuata la quota di fondo economale assegnata all'economista centrale ed agli economisti decentrati, nel rispetto del limite complessivo annuo di cui all'articolo 2, comma 3. Con il medesimo provvedimento è, altresì, individuata l'entità della somma per la costituzione iniziale della cassa economale centrale e delle eventuali casse economali decentrate, in misura non superiore al venticinque per cento della quota assegnata.

3. Il fondo economale è costituito mediante l'emissione di un mandato di pagamento a favore dell'economista centrale.

4. L'economista centrale introita nella cassa economale i fondi di pertinenza propria e quelli delle sedi decentrate, trasferendoli tempestivamente agli economisti decentrati, facendosi rilasciare apposita ricevuta.

5. Il fondo economale centrale ed i fondi economali delle sedi decentrate sono depositati in appositi conti correnti bancari presso l'istituto di credito affidatario del servizio di tesoreria regionale.

Art. 9.

Modalità e criteri per l'utilizzo della cassa economale

1. Ogni struttura della Giunta può richiedere, su apposito modulo predisposto dalla Direzione regionale Centrale acquisti, un acquisto con cassa economale, indicando il nome del responsabile della struttura richiedente, il codice del centro di costo a cui si riferisce la spesa e la descrizione dettagliata di quest'ultima, specificando la conducibilità ad una delle categorie di cui all'articolo 2.

2. Per le spese di rappresentanza, in particolare, è rigorosamente evidenziato il rispetto della disciplina di cui all'articolo 3, attraverso l'analitica specificazione:

- a) dell'interesse istituzionale perseguito;
- b) del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata;
- c) della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa.

3. La richiesta d'acquisto presentata dalle strutture è valutata dall'economista, il quale verifica il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al presente regolamento e provvede a comunicare tempestivamente l'acquisto effettuato al responsabile del magazzino.

Art. 10.

Strumenti di pagamento

1. L'utilizzo dei fondi economali sono ammessi i seguenti strumenti di pagamento:

- a) pagamenti in contanti a mezzo del servizio di cassa;
- b) pagamenti a mezzo bonifico bancario o conto corrente postale;
- c) anticipazione di contanti;
- d) strumenti elettronici di pagamento.

Art. 11.

Pagamenti in contanti

1. La liquidità in denaro non può superare la somma di ventimila euro per la cassa economale centrale e la somma di cinquemila euro per le casse decentrate.

2. I pagamenti in contanti sono effettuati, per ciascuna operazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente, senza che alcuna richiesta di beni o servizi possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di far rientrare la spesa nel limite suindicato.

Art. 12.

Anticipazioni di contanti

1. Per le spese economali può essere utilizzata l'anticipazione di contanti, che si configura come strumento alternativo alle ordinarie procedure di pagamento.

2. Qualora la spesa effettiva risulti inferiore all'anticipazione concessa, il soggetto che ha ricevuto il contante è tenuto a riversare tempestivamente all'economista la somma non utilizzata, unitamente ai documenti giustificativi della spesa.

3. Le anticipazioni di contanti sono utilizzate esclusivamente nei limiti delle disponibilità liquide esistenti al momento della presentazione della richiesta.

4. Le anticipazioni di contanti vengono erogate previa richiesta scritta. Il sospendo di cassa derivante dall'anticipazione viene estinto con la presentazione della specifica documentazione di spesa sottoscritta dal richiedente.


5. L'economista è tenuto a registrare le anticipazioni concesse dandone evidenza nel rendiconto.

Art. 13.

Strumenti elettronici di pagamento

1. In alternativa al denaro contante, è consentito l'uso di strumenti elettronici di pagamento per effettuare, a titolo esemplificativo, acquisti via web di biglietti aerei, ferroviari nonché la prenotazione di alberghi.

2. Gli strumenti elettronici di pagamento sono affidati all'economista, il quale è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia ed il buon uso degli stessi ed è responsabile ai sensi della normativa vigente. In



caso di smarrimento o sottrazione dei medesimi, l'economista è tenuto a darne immediata comunicazione, oltre che al direttore della Direzione regionale di riferimento e al direttore della Direzione regionale Centrale acquisti, al soggetto emittente nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.

3. L'economista registra tutte le spese effettuate corredate dalla prescritta documentazione giustificativa.

Art. 14.

Fattura elettronica

1. Le ditte fornitrici trasmettono la fattura elettronica all'economista nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, specificando nella stessa che è stata emessa a seguito di spesa economale.

Art. 15.

Responsabilità

1. L'economista centrale, il vice economista e gli economisti decentrati, qualora nominati, sono responsabili della gestione della cassa economale alla quale sono preposti, nel rispetto del presente regolamento e delle disposizioni vigenti in materia. Sono responsabili, in particolare, degli oggetti e dei valori riposti nella cassaforte economale. Eventuali furti sono immediatamente denunciati all'autorità competente e comunicati al direttore della Direzione regionale Centrale acquisti.

2. La Direzione regionale Centrale acquisti adotta i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza relativa alla conservazione dei fondi e dei valori.

Art. 16.

Verifiche e controlli

1. Al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, l'economista tiene aggiornata la situazione di cassa con la documentazione giustificativa delle spese e delle entrate.

2. Il direttore della Direzione regionale Centrale acquisti esercita il controllo sulle casse economali. Il servizio di economato è altresì assoggettato a controlli periodici da parte dell'organo di revisione contabile.

3. L'economista centrale compie accertamenti, ogni volta che ne rilevi l'opportunità, per riscontrare l'esistenza presso le casse economali decentrate delle somme prelevate, la regolarità dei pagamenti disposti, la regolare tenuta delle scritture e dei registri e l'osservanza delle altre disposizioni stabilite dal presente regolamento. Il risultato di ogni verifica è riportato in apposito verbale da trasmettere al direttore della Direzione regionale Centrale acquisti.

Art. 17.

Rendicontazione trimestrale

1. Gli economisti decentrati presentano trimestralmente all'economista centrale, entro dieci giorni lavorativi dal termine del trimestre, il rendiconto delle spese sostenute a valere sul fondo economale, raggruppate per capitoli di bilancio. L'economista centrale presenta trimestralmente al direttore della Direzione regionale Centrale acquisti, entro venti giorni lavorativi dal termine del trimestre, il proprio rendiconto unitamente a quello degli economisti decentrati.

2. Qualora la somma disponibile risulti insufficiente, l'economista centrale presenta il rendiconto anticipatamente rispetto alla cadenza trimestrale e provvede ad emettere la richiesta di ulteriore anticipazione di cassa, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8, comma 2.

3. I rendiconti trimestrali sono redatti in ordine cronologico, anche in modalità informatica, in base alle spese effettuate e sono costituiti da:

- a) modello di richiesta di spesa da parte della struttura richiedente;
- b) causale del pagamento;
- c) giustificativi della spesa effettuata;
- d) dati identificativi del creditore;
- e) importo corrisposto;
- f) indicazione del capitolo di bilancio su cui è imputata la spesa.

Art. 18.

Rendiconto finale


1. Entro il 10 dicembre di ciascun anno, gli economisti delle sedi decentrate presentano il rendiconto della gestione all'economista centrale il quale provvede, entro i successivi dieci giorni, a presentare il rendiconto finale della gestione della cassa economale, mediante il quale viene chiuso il conto economale. L'economista centrale provvede, altresì, al riversamento presso la tesoreria regionale dell'eventuale residuo a propria disposizione, comprensivo dei residui contanti delle casse economali decentrate. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, il rendiconto è presentato entro quindici giorni dalla data di cessazione medesima.

Art. 19.

Procedura di approvazione dei rendiconti

1. Con determinazione del direttore della Direzione regionale Centrale acquisti sono approvati i rendiconti trimestrali ed il rendiconto annuale.

2. La Direzione regionale competente in materia di bilancio effettua il controllo di regolarità contabile delle determinazioni con le quali si approvano i rendiconti ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della l.r. 25/2001. Le spese si intendono legalmente disaccantonate a seguito dell'esito positivo del controllo da parte della Direzione regionale competente in materia di bilancio.



3. Entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, i conti giudiziali relativi alla gestione annuale delle casse economali sono trasmessi alla Corte dei conti a cura della Direzione regionale Centrale acquisti.

Art. 20.

Autorizzazione all'incasso

1. Nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, gli economi sono autorizzati ad incassare denaro contante in luogo della tesoreria o attraverso conti correnti postali appositamente aperti.

2. Per ogni somma riscossa è rilasciata apposita ricevuta ed è effettuata la relativa registrazione in apposito rendiconto che, in ogni caso, viene allegato al rendiconto finale redatto dall'economista centrale ai sensi dell'articolo 18.

3. Periodicamente, e comunque entro il 31 dicembre di ogni esercizio, le somme incassate sono versate sul conto di tesoreria, indicando la relativa causale.

4. È fatto divieto di utilizzare, a qualsiasi titolo, le somme introitate per far fronte a pagamenti di competenza della cassa economale.

Art. 21.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni vigenti in materia di contabilità.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento e, in particolare, il regolamento regionale 15 marzo 1985, n. 3.

Art. 23.

Disposizione finale

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore della Direzione regionale Centrale acquisti adotta i provvedimenti per la costituzione della cassa economale centrale e la nomina dell'economista centrale.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 15 dicembre 2014

ZINGARETTI

15R00135

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-022) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 6 0 6 *

€ 4,00

